

ALBERTO STAGNO D'ALCONTRES


NICOLA DE LUCA

# LE SOCIETÀ

*Tomo I*

**Le società in generale**

**Le società di persone**



**G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO**

*Il vero diritto nasce dalle critiche*

G. COTTINO-R. WEIGMANN, *Le società di persone*, in *Società di persone e consorzi*, a cura di G. Cottino, M. Sarale e R. Weigmann, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2004, 13, nt. 13.

*Le società sono enti creati da un ordinamento giuridico e, allo stato attuale del diritto comunitario, da un ordinamento giuridico nazionale. Esse esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.*

(CG 27-09-1988, causa C-81/87 *Daily Mail*, Racc[1988]5483, § 19)



# Sommario

	<i>pag.</i>
<b>Guida bibliografica</b>	IX
<b>Capitolo I. Le società in generale</b>	1
1. Che cos'è una società?	2
1.1. Dalle Piramidi... al canale di Suez	3
1.2. Un po' di storia: dalle Compagnie delle Indie alle dot.com	4
1.3. Un po' di numeri: statistiche sulla diffusione dei modelli	18
1.4. Ancora un po' di storia: dall' <i>Ordonnance sur le commerce</i> al diritto dei mercati finanziari	22
1.5. <i>Segue.</i> L'influenza del diritto societario europeo	28
1.6. <i>Segue.</i> Dalla Riforma del diritto societario del 2003 alla legislazione sulle <i>start-up</i> e <i>PMI</i> innovative	36
2. Perché costituire una società?	45
2.1. Le società come soggetti	46
2.2. L'esercizio in comune di una attività economica. A) Le società di mero godimento e di partecipazione	50
2.3. <i>Segue.</i> B) Le società di erogazione	59
2.4. <i>Segue.</i> C) Le società occasionali	65
2.5. <i>Segue.</i> D) Le società artigiane e tra professionisti	66
2.6. Sintesi	75
3. Quale società costituire?	75
3.1. Il tipo di attività	76
3.2. Lo scopo associativo	77
3.3. I regimi di responsabilità e i conferimenti	87
3.4. L'organizzazione della società: i tipi	90
3.5. <i>Segue.</i> L'amministrazione della società	97
3.6. Le società aperte e chiuse	99
4. Dove costituire le società?	104
4.1. Il luogo di costituzione e l'ubicazione della sede	105

	<i>pag.</i>
4.2. La nazionalità delle società e l'operatività transfrontaliera	106
4.3. I principi europei sulla libertà di stabilimento	112
4.4. I modelli societari europei	117
<b>Capitolo II. Le società di persone</b>	<b>121</b>
1. Le basi negoziali	122
1.1. Il contratto costitutivo di società personale	122
1.2. Le società irregolari. Le società di fatto, occulte e apparenti	128
1.3. Invalidità dell'atto costitutivo, della società, della partecipazione	136
1.4. Le modificazioni dell'atto costitutivo. Rinvio	142
2. Le basi economiche	143
2.1. I conferimenti e la loro essenzialità	143
2.2. I tipi di conferimenti	149
2.3. L'accertamento e la divisione del risultato	156
2.4. La responsabilità per le obbligazioni sociali	172
2.5. I creditori particolari del socio	184
3. L'organizzazione	187
3.1. L'amministrazione della società	187
3.2. I modelli di amministrazione e la rappresentanza	197
3.3. La qualità di socio e le decisioni dei soci	202
4. Scioglimento del rapporto e scioglimento della società	211
4.1. Lo scioglimento del singolo rapporto: <i>a)</i> recesso, <i>b)</i> esclusione e <i>c)</i> morte	212
4.2. Il trasferimento delle partecipazioni sociali	223
4.3. Lo scioglimento della società. La liquidazione e l'estinzione	227
4.4. Il fallimento delle società personali e dei soci illimitatamente responsabili. Cenni	235
<b>Indice analitico</b>	<b>239</b>

## Guida bibliografica

Anche se, nel sistema universitario italiano, il diritto societario è solo un capitolo del diritto commerciale, certamente lo stesso ha assunto una dimensione ed un'importanza tali da giustificare spesso l'autonomia didattica e, quindi, testi universitari ad esso specificamente dedicati<sup>1</sup>. Ma il diritto societario è anche materia di rilievo (peraltro, sempre crescente) per tutte le professioni legali, dall'avvocatura, alla magistratura, al notariato, nonché per gli aziendalisti: per la preparazione all'esercizio di queste professioni, e poi per la loro pratica, nonché per studi universitari superiori, spesso occorrono opere sistematiche più ampie e, soprattutto, dotate di un apparato di riferimenti bibliografici, che consentano l'approfondimento dei temi appresi all'università.

Testi del genere sono ben conosciuti all'estero<sup>2</sup> e lo erano anche in Italia prima della Riforma del diritto societario del 2003<sup>3</sup>: con la Riforma, questi testi non sono stati aggiornati<sup>4</sup>, mentre si è sviluppato un genere letterario

---

<sup>1</sup> Si possono ricordare: AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*<sup>5</sup>, Giuffrè, Milano, 2012; DI SABATO, *Diritto societario*<sup>3</sup>, a cura di Blandini, Giuffrè, Milano, 2011; ASSOCIAZIONE PREITE, *Diritto delle società*, Il Mulino, Bologna, 2009; COTTINO, *Diritto societario*<sup>2</sup>, a cura di Cagnasso, Cedam, Padova, 2011; nonché, tra i manuali di diritto commerciale, i volumi dedicati alle società o, comunque, le ampie trattazioni sul diritto delle società di: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2., Diritto delle società*<sup>8</sup>, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino, 2012; CIAN (a cura di), *Diritto commerciale*<sup>2</sup>, II, Giappichelli, Torino, 2014; FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, Giuffrè, Milano, 2011; PRESTI-RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale, II, Società*<sup>7</sup>, Zanichelli, Bologna, 2015; VISENTINI, *Diritto commerciale, II, Imprenditore. Società di persone*, Cedam, Padova, 2011; ID., *Diritto commerciale, III, Società per azioni*, Cedam, Padova, 2012.

<sup>2</sup> Si possono ricordare, ad es.: in Germania, SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht*<sup>4</sup>, Carl Heymanns, Köln, Bonn, Berlin, München, 2002 (di cui è prevista una nuova edizione nel 2016); in Francia, COZIAN-DEBOISSY-VIANDIER, *Droit des sociétés*<sup>28</sup>, Lexis Nexis, Paris, 2015; in Gran Bretagna, GOWER-DAVIES, *Principles of modern company law*<sup>9</sup>, Sweet&Maxwell, London, 2012; negli Stati Uniti, COX-HAZEN, *On corporations*<sup>3</sup>, Aspen Publishers, Aspen, 2010.

<sup>3</sup> Prima della Riforma si disponeva delle opere di DI SABATO, *Manuale delle società*<sup>5</sup>, Utet, Torino, 1995; FERRI, *Le società*<sup>3</sup>, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Vassalli, X/3, Utet, Torino, 1987; GRAZIANI, *Diritto delle società*<sup>5</sup>, Morano, Napoli, 1963; GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Giappichelli, Torino, 1959.

<sup>4</sup> Sebbene dirette a soddisfare le esigenze di insegnamento di tutto il diritto commerciale nelle università, e quindi necessariamente di ampiezza adeguata a questo scopo, le opere di CAM-

precedentemente poco sviluppato<sup>5</sup>, il commentario, tuttavia, da una parte connotato dall'approccio non sistematico, e dall'altro lato spesso limitato alle società di capitali e alle cooperative (oggetto di riforma)<sup>6</sup>.

Per queste ragioni, quest'opera si colloca deliberatamente a metà strada tra due generi diversi, il manuale e il trattato. Come tutti i manuali universitari, vuole permettere una lettura consecutiva del testo, sul filo di un discorso organico che consenta, a chi non conosce la materia, di avvicinarsi ad essa, di comprenderla, di farla propria. Ha però anche la vocazione dell'opera sistematica che permette, a chi conosce la materia nelle sue linee generali, di "interrogare il libro" per ottenere risposte, o almeno indicazioni per risolvere i quesiti che la sua professione gli pone. Il nostro obiettivo è di rivolgerci a destinatari di lungo periodo: dapprima ai nostri studenti universitari, specializzandi e dottorandi di ricerca, e quindi ai giuristi o agli economisti che diverranno, al termine del loro percorso formativo.

---

POBASSO, *Diritto commerciale*, 2, e FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società* (cit. a nt. 1), non rinunciano a presentare un apparato di riferimenti in nota. Similmente è concepito il manuale di CIAN (a cura di), *Diritto commerciale*, II, (cit. a nt. 1). In questo libro, ci si confronterà molto spesso con queste importanti Opere sistematiche: al riguardo, si segnala la scelta di citare non solo l'ultima, ma anche la tredicesima edizione del FERRARA-CORSI, risalente al 2006, la quale contiene una trattazione più estesa delle società in generale e delle società di persone.

<sup>5</sup> Prima della Riforma, l'unico commentario completo dedicato al diritto delle società era lo Scialoja-Branca, in più volumi: quello di FERRI, dedicato alle società in generale e alle società di persone; quello di FRÈ (solo in parte aggiornato da SBISÀ e da CAVALLO BORGIA), dedicato alle società per azioni; quello di COSTI, dedicato alle società in accomandita per azioni; quello di SANTINI, dedicato alle società a responsabilità limitata; quello di SIMONETTO, dedicato alle operazioni straordinarie; quello di BONFANTE, dedicato alle cooperative. L'ultimo volume, in realtà uscito dopo la riforma, è di DE LUCA, dedicato alle mutue assicuratrici. A seguito della Riforma, hanno visto la luce alcuni volumi aggiornati, che si trovano indicati in seguito, nelle abbreviazioni. Non era invece completo, sebbene con volumi di grande rilievo, il commentario al codice civile diretto da Schlesinger, proseguito anche dopo la Riforma: e v. in seguito nelle abbreviazioni, anche per l'indicazione dei volumi di trattati dedicati al diritto delle società.

<sup>6</sup> Si possono ricordare: COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, Bologna, 2004; D'ALESSANDRO (a cura di), *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Piccin, Padova, 2010; MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Cedam, Padova, 2005; MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Egea, Milano, 2005-2008; NICCOLINI-STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, Jovene, Napoli, 2004; SANDULLI-SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Giappichelli, Torino, 2003; nonché, sebbene non si tratti esattamente di un commentario, ABBADESSA-PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, Utet, Torino, 2006-2007.

V., inoltre, di commento a tutte le disposizioni in materia di società, i due volumi di ABRIANI-STELLA RICHTER jr. (a cura di), *Codice commentato delle società*, Utet, Torino, 2010; il volume di MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*<sup>3</sup>, Cedam, Padova, 2015; i quattro volumi di SANTOSUOSSO (a cura di), *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, in GABRIELLI (a cura di), *Commentario del codice civile*, Utet, Torino, 2014-2015.

Per compendiare le due diverse anime del progetto editoriale, abbiamo immaginato di ricorrere ad una sistematica che permettesse (e agevolasse) sia la lettura consecutiva, sia la consultazione. Abbiamo così diviso la materia societaria in cinque capitoli, privilegiando la trattazione degli istituti secondo una sequenza logica, senza troppo prestare omaggio a quella del codice civile, ormai troppo rimaneggiata dagli interventi di riforma.

Dei cinque capitoli, il primo è dedicato alle società in generale, il secondo alle società di persone (Tomo I), il terzo alle società di capitali (Tomo II), il quarto alle società mutualistiche e il quinto agli istituti transtipici (Tomo III). Il primo capitolo ha una vocazione prettamente formativa, anche se si trova a risolvere alcune questioni pratiche, ed è stato concepito come una sorta di intervista virtuale tra il lettore e gli autori: i titoli dei paragrafi in cui si articola, infatti, sono le domande che ci immaginiamo si ponga chi si accosta alla materia; il testo contiene quelle che, a noi pare, siano le risposte, o forse, gli argomenti che permettono di proseguire nella lettura del libro alla ricerca della risposta. Il secondo, il terzo e il quarto capitolo raccolgono la disciplina dei *tipi societari*, riorganizzandola per *classi*: l'obiettivo che ci siamo posti è quello di considerare i tipi societari non come monadi normative, ma come isole di arcipelaghi omogenei, sottolineando, in una lettura transtipica, analogie e differenze tra istituti. Il quinto capitolo raccoglie gli istituti propriamente transtipici: la disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali (confrontandola anche con quella delle cooperative e mutue assicuratrici), la disciplina della direzione e coordinamento di società e quella delle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione).

In questa sistematica, il frequente ricorso alle note a piè di pagina è pensato per favorire la lettura consecutiva del testo. Il testo, semplice e diretto, è destinato soprattutto a chi deve apprendere la materia; illustra perciò la disciplina positiva e, ove opportuno, problematizza la sua applicazione in concreto: si fa spesso ricorso ad esempi pratici, graficamente evidenziati. A favorire la consultazione del testo è invece preordinata la sequenza dei capitoli, contraddistinti da numerazione romana (I-V), e delle rispettive suddivisioni. Tutti i capitoli – ad eccezione dei primi due – sono a loro volta divisi in sezioni (contraddistinte da numerazione araba) e, ove occorra, in sottosezioni (contraddistinte da lettere maiuscole), paragrafi e sottoparagrafi (ancora contraddistinti da numerazione araba) che semplificano l'individuazione dei temi. I paragrafi o sottoparagrafi sono concepiti per esaurire i temi, e attraverso semplici richiami alfanumerici in parentesi tonde (ad es., III.1.A.3.1., che significa Capitolo III, Sezione 1, Sottosezione A, Paragrafo 3, Sottoparagrafo 1) rimandano ad altre parti del testo ove sono affrontate questioni connesse o presupposte. Allo stesso criterio è ispirato anche l'indice analitico, il quale inoltre sfrutta anche la numerazione dei tioletti laterali (richiamati con numeri arabi entro parentesi) che, all'interno dei paragrafi o sottoparagrafi, designano i singoli temi.



A beneficio sia del lettore consecutivo, sia di chi consulta il testo, ad ogni capitolo, sezione o sottosezione, è premesso un breve sommario (*overview*) che illustra discorsivamente lo svolgimento dei paragrafi e sottoparagrafi in essi contenuti, rimandando, per i dettagli, al paragrafo o sottoparagrafo in cui è trattato un determinato tema. Per il lettore consecutivo, il sommario serve a cogliere il senso del capitolo, sezione o sottosezione, a seguire il filo che unisce i temi e a verificare in seguito l'apprendimento dei contenuti. Per chi consulta il testo, il sommario guida alla ricerca delle informazioni, dirigendo al paragrafo o sottoparagrafo dove è affrontato il tema e alle relative note di riferimenti.

Le note a piè di pagina, ove non contengono riferimenti a disciplina di maggiore dettaglio, che altrimenti appesantirebbe il testo, rendendo faticosa la lettura consecutiva, sono per lo più dedicate a raccogliere gli orientamenti di giurisprudenza, le linee guida degli organismi di categoria (massime dei consigli notarili, principi degli organismi di contabilità, orientamenti delle autorità di vigilanza e così via) e i riferimenti alla dottrina.

A questo proposito, non potendo coltivare l'ambizione della completezza, abbiamo dovuto necessariamente seguire dei criteri di selezione e organizzazione dei riferimenti. Abbiamo reputato corretto, in linea di principio, restringere l'arco temporale dei riferimenti alla letteratura e alle pronunce successive al 2003, l'anno in cui è stata adottata la più significativa riforma del diritto societario, dopo l'approvazione del codice civile, seppur limitata alle sole società di capitali e mutualistiche. Si aggiungono a questi, i riferimenti ai volumi, agli articoli di dottrina e alle pronunce di giurisprudenza (soprattutto di legittimità) che, sebbene anteriori, ancora oggi sono in grado di influenzare il pensiero dei giuristi, tanto degli studiosi quanto degli operatori.

Le note forniscono direttamente il riferimento bibliografico dei contributi apparsi su riviste o enciclopedie – AUTORE, Rivista[anno/volume]pagina iniziale, pagina specifica –, dei volumi monografici che affrontano temi specialistici e che non sono richiamati più volte nel capitolo – AUTORE [Titolo, Editore, Città, anno] – e della giurisprudenza edita, con indicazione della prima pagina ed eventualmente della pagina specifica cui si fa riferimento: la giurisprudenza è tratta prevalentemente dal Repertorio del Foro Italiano on-line, e quindi tendenzialmente datata dal 1981 in poi. Per i volumi richiamati più volte nel capitolo, i trattati e i commentari in più volumi, nonché per gli scritti in onore e le opere generali, le note forniscono solo una citazione essenziale dell'opera che ne consente univocamente il riconoscimento, con l'indicazione dell'autore, del volume, ed eventualmente del tomo, come riportati sul testo originale: per le opere monografiche, abbiamo impiegato una variante del noto formato Harvard (AUTORE [anno], pagina); per i trattati, i commentari, gli scritti in onore e le opere generali, l'indicazione del curatore o dell'omaggiato, del volume e dell'autore (ad es., Studi Omaggiato/AUTORE, pagina;

Curatore o sigle dei curatori[volume e tomo]/AUTORE, pagina). L'indicazione completa dell'opera citata si ricava dalle abbreviazioni.

Nel riportare le citazioni per esteso, abbiamo così approfittato per proporre un percorso bibliografico di approfondimento sui cinque capitoli in cui risulta suddivisa la materia, che possa fungere da guida bibliografica non solo per chi ha necessità di applicare il diritto societario, ma anche per chi intenda studiarlo sistematicamente e contribuire al suo progresso scientifico.

Ci piace infine ricordare, con le parole di due autorevoli giuristi, che «il vero diritto nasce dalle critiche»: saremo quindi lieti di riceverne per poterci migliorare<sup>7</sup>.

#### ABBREVIAZIONI

##### A) LEGGI<sup>8</sup>

c.c. 1865	Regio Decreto 25 giugno 1865, Approvazione del testo del Codice civile
c. comm. 1865	Regio Decreto 25 giugno 1865, Approvazione del testo del Codice di commercio
c. comm. 1882	Regio Decreto 31 ottobre 1882, Approvazione del testo del Codice di commercio
l. not.	Legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili
c.p.c.	Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, Approvazione del Codice di procedura civile
c.c.	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice civile
c. nav.	Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.
l. fall.	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa – Legge fallimentare

---

<sup>7</sup> La citazione è da G. COTTINO-R. WEIGMANN, *Le società di persone*, in *Società di persone e consorzi*, a cura di G. Cottino, M. Sarale e R. Weigmann, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2004, 13, nt. 13. Osservazioni e suggerimenti possono essere indirizzati a [a.stagno@asalex.com](mailto:a.stagno@asalex.com) e [nicola.deluca@unina2.it](mailto:nicola.deluca@unina2.it).

<sup>8</sup> Sono riportate le abbreviazioni delle leggi mai indicate per esteso nel testo; altrimenti, le leggi vengono citate per la prima volta per esteso e, successivamente, con la sola indicazione del tipo di provvedimento, del numero e dell'anno. Nel testo, i riferimenti normativi sono sempre contenuti entro parentesi quadre; ove il riferimento sia solo ad un numero si intende un articolo del codice civile.

t.u.b.	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
t.u.f.	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
TUE	Trattato sull'Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009

## B) TRATTATI

Bessone[volume]/AUTORE	<i>Trattato di diritto privato</i> , diretto da M. Bessone, Giappichelli, Torino: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LENER Raffaele, TUCCI Andrea, <i>Le società di capitali. L'assemblea nelle società di capitali</i>, XVII, 2000</li> </ul>
Buonocore/AUTORE	<i>Trattato di diritto commerciale</i> , diretto da V. Buonocore, Giappichelli, Torino: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LENER Raffaele, TUCCI Andrea, <i>Società per azioni. L'assemblea</i>, 2012</li> <li>- RIVOLTA Gian Carlo, <i>Le società. Principi generali</i>, 2014</li> </ul>
Busi-Preite/AUTORE	<i>Trattato sulle società di persone</i> , diretto da C.A. Busi e F. Preite, Utet, Torino, in corso di pubblicazione
Cicu-Messineo[volume e tomo]/AUTORE	<i>Trattato di diritto civile e commerciale</i> , già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, <i>La società per azioni</i> , Giuffrè, Milano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- GALGANO Francesco, <i>Le società in genere. Le società di persone</i><sup>3</sup>, XXVIII, 2007</li> <li>- RIVOLTA Gian Carlo M., <i>La società a responsabilità limitata</i>, XXX, 1982</li> <li>- BORGIOLI Alessandro, <i>Consorzi e società consortili</i>, XLI.3, 1985</li> </ul>
Cicu-Messineo[SPA e tomo]/AUTORE	<i>Trattato di diritto civile e commerciale</i> , già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, <i>La società per azioni</i> , Giuffrè, Milano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ANGELICI Carlo, <i>Principi e problemi</i>, I, 2012</li> </ul>
Colombo-Portale[volume e tomo]/AUTORE	<i>Trattato delle società per azioni</i> , diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, Torino: <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUTORI VARI, <i>Tipo – Costituzione – Nullità</i>, 1*, 2004</li> <li>- AUTORI VARI, <i>Capitale – Euro e azioni – Conferimenti in danaro</i>, 1**, 2004</li> </ul>

- AUTORI VARI, *Conferimenti in natura – Versamenti dei soci – Prestazioni accessorie*, 1\*\*\*, 2004
- AUTORI VARI, *Azioni – Gruppi*, 2\* e 2\*\*, 1991
- AUTORI VARI, *Assemblea*, 3\* e 3\*\*, 1994
- AUTORI VARI, *Amministratori – Direttore generale*, 4, 1991
- AUTORI VARI, *Controlli – Obbligazioni*, 5, 1988
- AUTORI VARI, *Modificazioni statutarie – Recesso – Riduzione del capitale*, 6\*, 1993
- COLOMBO Giovanni Emanuele, OLIVIERI Gustavo, *Bilancio di esercizio e consolidato*, 7\*, 1994
- AUTORI VARI, *Fusione – Scissione*, 7\*\*1 e 7\*\*2, 2004
- CABRAS Giovanni, NICCOLINI Giuseppe, *Trasformazione – Scioglimento*, 7\*\*\*, 1997
- AUTORI VARI, *Società di diritto speciale*, 8, 1992
- BALLARINO Tito, MUSCO Enzo, *Profili internazionalprivatistici e profili penalistici*, 9\*, 1994
- AUTORI VARI, *Profili tributari e profili concorsuali*, 9\*\*, 1993
- AUTORI VARI, *Società per azioni e mercato mobiliare*, 10\* e 10\*\*, 1993

Cottino[volume]/AUTORE

*Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova:

- AUTORI VARI, *Società di persone e consorzi*, III, 2004
- AUTORI VARI, *Le società azionarie*, IV/1, 2010
- MONTALENTI Paolo, *Le società quotate*, IV/2, 2004
- CAGNASSO Oreste, *Le società a responsabilità limitata*, V/1, 2007
- AUTORI VARI, *Le operazioni societarie straordinarie*, V/2, 2011
- BONFANTE Guido, *La società cooperativa*, V/3, 2014
- COSTI Renzo, ENRIQUES Luca, *Il mercato mobiliare*, VIII, 2004

Galgano[volume]/AUTORE

*Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova:

- AUTORI VARI, *La concorrenza e i consorzi*, IV, 1981

- GALGANO Francesco, *Società in accomandita per azioni*; ZANARONE Giuseppe, *Società a responsabilità limitata*; TANTINI Giovanni, *Trasformazione e fusione della società*, VIII, 1985
  - GALGANO Francesco, *Il nuovo diritto societario*, XXIX, 2003
  - AUTORI VARI, *La nuova società a responsabilità limitata*, a cura di M. Bione, R. Guidotti, E. Pederzini, LXV, 2012
- Ibba-Marasà[volume]/AUTORE
- Trattato delle società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba e G. Marasà, Cedam, Padova:
- *Il tipo. La costituzione*, I, in preparazione
  - *I conferimenti. Il capitale. Le quote*, II, in preparazione
  - *I soci. Il finanziamento*, III, in preparazione
  - AUTORI VARI, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, IV, 2009
  - AUTORI VARI, *L'amministrazione. La responsabilità gestoria*, V, 2012
  - *I controlli. L'ordinamento contabile. I gruppi*, VI, in preparazione
  - AUTORI VARI, *La trasformazione. La fusione e la scissione. Lo scioglimento e la liquidazione*, VII, 2015
  - FICARI Valerio, GIAMPAOLINO Carlo Felice, *Profili fallimentari e tributari*, VIII, 2012
- Iudica-Zatti/AUTORE
- Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, Milano:
- MARASÀ Giorgio, *Le società in genere*<sup>2</sup>, 2000
- Perlingieri[volume]/AUTORE
- Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato*, diretto da P. Perlingieri, Esi, Napoli:
- DI SABATO Franco, *Società in generale. Società di persone*, V/4, 2004
  - BLANDINI Antonio, *Società quotate e società diffuse. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*, V/10, 2005
- Rescigno[volume]/AUTORE
- Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, UTET, Torino:
- *Persone e famiglia-I*, 2, 1982
  - *Impresa e lavoro-II*, 16, 1985
  - *Impresa e lavoro-III*, 17, 1985

- Sacco[volume]/AUTORE *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Utet, Torino
- CAGNASSO Oreste, *I singoli contratti*, 6, *La società semplice*, 1998
- Vassalli[volume e tomo]/AUTORE *Trattato di diritto civile*, diretto da F. Vassalli, Utet, Torino:
- FERRI Giuseppe, *Le società*<sup>3</sup>, X/3, 1987
  - CASANOVA Mario, *Impresa e azienda*<sup>2</sup>, X/1, 1986
- C) COMMENTARI
- CBCM/AUTORE *Il nuovo diritto societario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, I-II, Zanichelli, Bologna, 2004
- Gabrielli-Santosuosso[volume]/AUTORE *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, a cura di D.U. Santosuosso, Utet, Torino:
- [2247-2378] 2015
  - [2379-2451] 2015
  - [2452-2510] 2015
  - [2511-2574] 2014
- Maffei Alberti/AUTORE *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, I-IV, Cedam, Padova, 2005.
- MBGN[volume]/AUTORE *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Egea, Milano:
- [2325-2345] *Costituzione – Conferimenti*, a cura di M. Notari, 2008
  - [2346-2362] *Azioni*, a cura di M. Notari, 2008
  - [2363-2379ter] *Assemblea*, a cura di A. Picciau, 2008
  - [2380-2396] *Amministratori*, a cura di F. Ghezzi, 2005
  - [2397-2409septies] *Collegio Sindacale – Controllo contabile*, a cura di F. Ghezzi, 2005
  - [2409octies-2409noviesdecies] *Sistemi alternativi di amministrazione e controllo*, a cura di F. Ghezzi, 2005
  - [2410-2435bis] *Obbligazioni – Bilancio*, a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, 2006
  - [2462-2483] *Società a responsabilità limitata*, a cura di L.A. Bianchi, 2008

- [2498-2506quater] *Trasformazione – Fusione – Scissione*, a cura di L.A. Bianchi, 2006
  - [2511-2548] *Società cooperative*, a cura di G. Presti, 2007
- Niccolini-Stagno d'Alcontres/AUTORE *Società di capitali. Commentario* a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, I-III, Jovene, Napoli, 2004.
- Sandulli-Santoro[volume e tomo]/AUTORE *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli, Torino, 2003
- Schlesinger[volume]/AUTORE *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano:
- BUONOCORE Vincenzo, *Le società. Disposizioni generali (artt. 2247-2250)*, 2000
  - BUONOCORE Vincenzo, *Società in nome collettivo (artt. 2291-2312)*, 1995
  - GALGANO Francesco, *Le società per azioni. Principi generali (artt. 2325-2341)*, 1996
  - PISANI MASSAMORMILE Andrea, *I conferimenti nelle società per azioni. Acquisti "pericolosi". Prestazioni accessorie (artt. 2342-2345)*, 1994
  - ANGELICI Carlo, *Della società per azioni. Le azioni (artt. 2346-2356)*, 1992
  - TEDESCHI Guido U., *Il collegio sindacale (artt. 2397-2408)*, 1992
  - DELLI PRISCOLI Lorenzo, *Delle modificazioni dello statuto. Diritto di recesso (artt. 2437-2437-sexies)*, 2013
  - VENTORUZZO Marco, SANDRELLI Giulio, *Riduzione del capitale sociale (artt. 2445-2447)*, 2013
  - SANTAGATA Renato, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis-2447-decies)*, 2014
  - ZANARONE Giuseppe, *Della società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483)*, Tomo 1 e 2, 2010
  - CAGNASSO Oreste, BONFANTE Alessandra, *La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)<sup>2</sup>*, 2010
  - BISCARETTI DI RUFFIA Claudio, GAMBARO Edoardo, *Delle società costituite all'estero (artt. 2507-2510)*, 2013
  - BASSI Amedeo, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (artt. 2511-2548)*, 1988

Scialoja-Branca[volume]/AUTORE

*Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di Francesco Galgano, Zanicchi/Il Foro Italiano, Bologna-Roma:

- GALGANO Francesco, *Associazioni non riconosciute e comitati (artt. 36-42)*, 1976
- GALGANO Francesco, *Persone giuridiche (artt. 11-35)<sup>2</sup>*, 2006
- FERRI Giuseppe, *Delle società (artt. 2247-2324)<sup>3</sup>*, 1981
- FRÈ Giancarlo, SBISÀ Giuseppe, *Della società per azioni (artt. 2325-2409)<sup>6</sup>*, 1997
- GALGANO Francesco, ZANELLI Pietro, SBISÀ Giuseppe, *Della società per azioni. Disposizioni generali – Della costituzione per pubblica sottoscrizione – Dei promotori e dei soci fondatori – Dei patti parasociali (artt. 2325-2341ter)*, 2006
- FRANZONI Massimo, *Della società per azioni. Dell'amministrazione e del controllo. Disposizioni generali. Degli amministratori (artt. 2380-2396)*, 2008
- CAVALLO BORGIA Rossella, *Della società per azioni. Delle obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)*, 2005
- MANES Paola, PASQUARIELLO Federica, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447bis-2447decies)*, 2013
- BARCELLONA Eugenio, COSTI Renzo, GRANDE STEVENS Franço, *Della società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)*, 2005
- SANTINI Anna Lisa, SALVATORE Lorenzo, BENATTI Lorenzo, PAOLUCCI Maria Ginevra, *Della società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483)*, 2014
- GALGANO Francesco, *Della direzione e coordinamento di società (artt. 2497-2497septies)*, 2005
- ENRIQUES Luca, *Della società costituite all'estero (artt. 2507-2510)*, 2007
- BONFANTE Guido, *Delle imprese cooperative (artt. 2511-2545)*, 1999
- DE LUCA Nicola, *Delle mutue assicuratrici (artt. 2546-2548)*, 2006



## D) STUDI IN ONORE

- Studi Abbadessa/AUTORE *Organizzazione, finanziamento e crisi dell'impresa – Studi dedicati a Pietro Abbadessa*, a cura di M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, Utet, Torino, 2014
- Studi Belviso/AUTORE *Studi in onore di Umberto Belviso*, I-III, Cacucci, Bari, 2011
- Studi Campobasso[volume]/AUTORE *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, I-IV, Utet, Torino, 2006-2007
- Studi Colombo/AUTORE *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo*, Giappichelli, Torino, 2011
- Studi Piras/AUTORE *Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010
- Studi Portale/AUTORE *S.r.l. Commentario. Dedicato a Giuseppe Portale*, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Giuffrè, Milano, 2011
- Studi Sacco/AUTORE *La comparazione giuridica alle soglie del 3° Millennio. Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, Giuffrè, Milano, 1994
- Studi Zanarone/AUTORE *Il diritto delle società fra persistenze e innovazioni. Studi in onore di Giuseppe Zanarone*, a cura di P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Utet, Torino, 2011
- Studi Di Sabato[volume]/AUTORE *Studi per Franco Di Sabato*, I-IV, Esi, Napoli, 2009

## E) OPERE GENERALI

- CAMPOBASSO [volume] CAMPOBASSO Gian Franco, *Diritto commerciale*, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino:
  - 1. *Diritto dell'impresa*<sup>7</sup>, 2013
  - 2. *Diritto delle società*<sup>8</sup>, 2012
  - 3. *Contratti, titoli di credito, procedura concorsuali*<sup>5</sup>, 2014
- Cottino-Cagnasso/AUTORE COTTINO Gastone e CAGNASSO Oreste (a cura di), *Le nuove società di persona*, Zanichelli, Bologna, 2014
- Cassottana-Nuzzo/AUTORE CASSOTTANA Marco e NUZZO Antonio (a cura di), *Diritto commerciale comunitario*<sup>2</sup>, Giappichelli, Torino, 2006
- Cian[volume]/AUTORE CIAN Marco (a cura di), *Diritto commerciale*, I-II, Giappichelli, Torino, 2014

- DI SABATO [2011] DI SABATO Franco, *Le società*<sup>3</sup>, a cura di A. Blandini, Giuffrè, Milano, 2011
- DI SABATO [1995] DI SABATO Franco, *Manuale delle società*<sup>5</sup>, Utet, Torino, 1995
- FERRARA-CORSI [2006] FERRARA Francesco jr e CORSI Francesco, *Gli imprenditori e le società*<sup>13</sup>, Giuffrè, Milano, 2006
- FERRARA-CORSI [2011] FERRARA Francesco jr e CORSI Francesco, *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, Giuffrè, Milano, 2011
- Pederzini/AUTORE PEDERZINI Elisabetta (a cura di), *Percorsi di diritto societario europeo*<sup>2</sup>, Giappichelli, Torino, 2011
- PRESTI-RESCIGNO [2015] PRESTI Gaetano e RESCIGNO Matteo, *Corso di diritto commerciale*<sup>7</sup>, Zanichelli, Bologna, 2015 (in due volumi o volume unico con medesima impaginazione)
- VISENTINI [volume] VISENTINI Gustavo, *Diritto commerciale*, Cedam, Padova:
  - II, *Imprenditore. Società di persone*, 2011;
  - III, *Società per azioni*, 2012.

## F) PERCORSO BIBLIOGRAFICO

I-II. *Le società in generale. Le società di persone.*

- ABRIANI [1994] ABRIANI Niccolò, *Il divieto del patto leonino*, Giuffrè, Milano, 1994
- AMATUCCI [1971] AMATUCCI Alberto, *Società e comunione*, Jovene, Napoli, 1971
- ANGELICI [1975] ANGELICI Carlo, *La società nulla*, Giuffrè, Milano, 1975
- BENATTI [2006] BENATTI Lorenzo, *Il rendiconto delle società di persone*, Giuffrè, Milano, 2006
- BERTOLOTTI [2013] BERTOLOTTI Gianluca, *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Giappichelli, Torino, 2013
- BOLAFFI [1975] BOLAFFI Renzo, *La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone*, Giuffrè, Milano, 1975 (ristampa)
- BUONOCORE [1960] BUONOCORE VINCENZO, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Morano, Napoli, 1960 (ora ristampa ESI, Napoli, 2011)
- CETRA [2003] CETRA Antonio, *L'impresa collettiva non societaria*, Giappichelli, Torino, 2003
- CETRA [2013] CETRA Antonio, *La persona giuridica amministratore*, Giappichelli, Torino, 2013
- De Giorgi/AUTORE DE GIORGI Maria Vita (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Cedam, Padova, 2007
- DENOZZA [1973] DENOZZA Francesco, *Responsabilità dei soci e rischio d'impresa nelle società personali*, Giuffrè, Milano, 1973

- DI SABATO [1967] DI SABATO Franco, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, Morano, Napoli, 1967 (ora ristampa Giuffrè, Milano, 2005)
- FERRI JR. [2001] FERRI Giuseppe jr., *Investimento e conferimento*, Giuffrè, Milano, 2001
- FERRO LUZZI [1971] FERRO-LUZZI Paolo, *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971 (ora ristampa 2001)
- GALGANO [1960] GALGANO Francesco, *Il principio di maggioranza nelle società personali*, Cedam, Padova, 1960
- GALGANO [1963] GALGANO Francesco, *Degli amministratori di società personali*, Cedam, Padova, 1963
- GALGANO [1993] GALGANO Francesco, *Lex Mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 1993
- GALLETTI [2002] GALLETTI Danilo, *Il creditore particolare del socio*, Giuffrè, Milano, 2002
- GHIDINI [1972] GHIDINI Mario, *Le società personali*, Cedam, Padova, 1972
- IBBA [1992] IBBA Carlo, *Le società «legali»*, Giappichelli, Torino, 1992
- MARASÀ [1984] MARASÀ Giorgio, *Le società senza scopo di lucro*, Giuffrè, Milano, 1984
- MENGHI [1984] MENGHI Ilario, *La morte del socio nelle società di persone*, Giuffrè, Milano, 1984
- MIRONE [1998] MIRONE Aurelio, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Giappichelli, Torino, 1998
- MONTALENTI [1985] MONTALENTI Paolo, *Il socio accomandante*, Giuffrè, Milano, 1985
- PERRINO [1997] PERRINO Michele, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè, Milano, 1997
- PESCATORE [1974] PESCATORE Salvatore, *Attività e comunione nelle strutture societarie*, Giuffrè, Milano, 1974
- PISANI [2000] PISANI Luca, *Società di persone "a struttura corporativa"*, Giappichelli, Torino, 2000
- PISCITELLO [1995] PISCITELLO Paolo, *Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quote. Modelli legali ed autonomia statutaria*, Giappichelli, Torino, 1995
- Ascarelli-Mignoli-Portale/AUTORE ASCARELLI Tullio, MIGNOLI Ariberto, *Lecture per un corso di diritto commerciale comparato*, a cura di G.B. Portale, Giuffrè, Milano, 2007
- PREITE [1988] PREITE Disiano, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1988
- RIVOLTA [1965] RIVOLTA Gian Carlo, *La partecipazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1965
- SANTARELLI [1998] SANTARELLI Umberto, *Mercanti e società di mercanti*<sup>3</sup>, Giappichelli, Torino, 1998
- SCIUTO [2000] SCIUTO Maurizio, *La «mancanza dell'atto costitutivo» di società per azioni*, Cedam, Padova, 2000
- SERRA [1980] SERRA Antonio, *Unanimità e maggioranza nelle società di persone*, Giuffrè, Milano, 1980

- SIMONETTO [1959] SIMONETTO Ernesto, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Giuffrè, Milano, 1959
- SPADA [1974] SPADA Paolo, *La tipicità delle società*, Cedam, Padova, 1974
- SPATAZZA [1980] SPATAZZA Gaspare, *Le società di fatto*, Giuffrè, Milano, 1980
- SPATAZZA [1991] SPATAZZA Gaspare, *Conferimento di beni in godimento e capitale sociale*, Giuffrè, Milano, 1991
- TASSINARI [1993] TASSINARI Federico, *La rappresentanza nelle società di persone*, Giuffrè, Milano, 1993
- TREVELYAN [1942] TREVELYAN George Macauley, *English social history. A survey of six centuries, Chaucer to Queen Victoria*, Longman, Green & Co., London, 1942
- UNGARI [1974] UNGARI Paolo, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Bulzoni, Roma, 1974
- VASSALLI [1973] VASSALLI Francesco, *Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società personali*, Giuffrè, Milano, 1973
- VENDITTI [1955] VENDITTI Antonio, *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, Jovene, Napoli, 1955
- VOLPE PUTZOLU [1977] VOLPE PUTZOLU Giovanna, *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Giuffrè, Milano, 1977
- ZOPPINI [1995] ZOPPINI Andrea, *Le fondazioni: dalla tipicità alle tipologie*, Jovene, Napoli, 1995



## Capitolo I

# Le società in generale

A) *Cosa è una società?* – La storia dell'uomo e quella del diritto commerciale, in particolare, spiegano cos'è una società (1.1.). Le società sono nate come creazione dei mercanti nel medioevo e hanno assunto un ruolo da protagonista nel moderno diritto commerciale in tutto il mondo (1.2.). In Italia, nei giorni nostri, le attività economiche sono esercitate in modo assolutamente prevalente da società, di persone, di capitali e cooperative (1.3.). Ma la storia delle società è soprattutto storia del diritto societario (1.4.). Come bene dice la Corte Europea di Giustizia «le società sono enti creati da un ordinamento giuridico e, allo stato attuale del diritto comunitario, da un ordinamento giuridico nazionale. Esse esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento». Il diritto societario italiano si è molto evoluto nel tempo, sicuramente molto influenzato dall'appartenenza all'Unione Europea (1.5.), ma anche a causa di esigenze sorte spontaneamente con l'evoluzione dell'economia (1.6.).

B) *Perché costituire una società?* – Si costituisce una società per imputare ad un'organizzazione di uomini e mezzi l'esercizio di un'attività economica, di norma allo scopo di ripartire il risultato tra i fondatori o i loro successori: le società vanno dunque viste, anzitutto, come soggetti, non naturali ma giuridici, cui è riferibile un'attività (2.1.). Le società esercitano attività economica nell'interesse comune - anche questo economico - dei propri soci o, quando ammesso, dell'unico socio. L'attività economica commessa alla società è nella gran parte dei casi un'attività d'impresa: tuttavia, ciò non implica necessariamente la produzione di nuova ricchezza (2.2.; 2.3.), o un'organizzazione duratura (2.4.), né è escluso che possano essere rese da una società prestazioni pur connotate da elementi personalistici dei soci, come nelle società artigiane e in quelle tra professionisti (2.5.).

C) *Quale società costituire?* – Nell'ordinamento italiano esistono vari modelli, societari e non (ad es., associazioni, fondazioni, consorzi ecc.), che possono essere utilizzati affinché l'attività svolta non risulti imputata agli individui che li fondano o gestiscono. La scelta del modello è fatta dai fondatori in funzione dei loro interessi e dei limiti di sistema. Tale scelta dipende, anzitutto, dal proposito di esercitare attività commerciale o non commerciale (3.1.), ma ancora più a monte dipende dallo scopo associativo, vale a dire dalla ragione egoistica o altruistica (o meglio, ideale) che induce gli individui a creare una persona giuridica. Lo scopo egoistico è normalmente di tipo lucrativo, ma può essere anche mutualistico o consortile. Si costituisce una società per soddisfare scopi egoistici e, solo in via di eccezione, scopi ideali; al contrario, non può costituirsi una persona giuridica non societaria per soddisfare scopi lucrativi, pur potendo esercitare attività d'impresa (3.2.). Definito lo scopo associati-

vo, la scelta non è solo tra società e persone giuridiche non societarie: infatti, non esiste “una” società ma vari “tipi” di società e la scelta tra questi, che formano numero chiuso, dipende da una serie di variabili: i conferimenti e il regime di responsabilità (3.3.), l’organizzazione interna (3.4.) e, in specie la gestione dell’attività economica (3.5.), nonché la possibilità di ricorrere al mercato per reperire investimenti e finanziamenti (3.6.).

D) *Dove costituire la società?* – Se è vero che le società esistono in virtù della legislazione degli Stati che le disciplinano, il luogo di costituzione e l’ubicazione della sede sono evidentemente elementi di rilievo nella scelta dei fondatori. All’interno del territorio nazionale, la scelta del luogo di costituzione e di ubicazione della sede dipende da elementi di fatto, ma non è priva di conseguenze giuridiche, come ad es., il foro applicabile (e si parla così di forum shopping interno) (4.1.). Ma, nell’era della globalizzazione, nulla impedisce che società straniere operino in Italia e che fondatori italiani prescelgano di costituire una società all’estero, onde aspirare all’applicazione di un diverso diritto societario, anche per operare in Italia (e si parla così di forum shopping internazionale). Queste scelte sono condizionate dal diritto internazionale privato che, ai fini del diritto societario applicabile, conosce sia il criterio del luogo di costituzione sia quello di ubicazione della sede (4.2.). Al riguardo, peraltro, influisce in modo determinante l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, non solo in relazione all’operatività transfrontaliera delle società italiane ed europee (4.3.), ma in quanto consente la creazione di modelli societari transnazionali (4.4.).

**SOMMARIO:** 1. Che cos’è una società? – 1.1. Dalle Piramidi... al Canale di Suez. – 1.2. Un po’ di storia: dalle Compagnie delle Indie alle dot.com. – 1.3. Un po’ di numeri: statistiche sulla diffusione dei modelli. – 1.4. Ancora un po’ di storia: dall’*Ordonnance sur le commerce* al diritto dei mercati finanziari. – 1.5. *Segue.* L’influenza del diritto societario europeo. – 1.6. *Segue.* Dalla Riforma del diritto societario del 2003 alla legislazione sulle *start-up* e PMI innovative. – 2. Perché costituire una società? – 2.1. Le società come soggetti. – 2.2. L’esercizio in comunione di una attività economica. A) Le società di mero godimento e di partecipazione. – 2.3. *Segue.* B) Le società di erogazione. – 2.4. *Segue.* C) Le società occasionali. – 2.5. *Segue.* D) Le società artigiane e tra professionisti. – 2.6. Sintesi. – 3. Quale società costituire? – 3.1. Il tipo di attività. – 3.2. Lo scopo associativo. – 3.3. I regimi di responsabilità e i conferimenti. – 3.4. L’organizzazione della società: i tipi. – 3.5. *Segue.* L’amministrazione della società. – 3.6. Le società aperte e chiuse. – 4. Dove costituire le società? – 4.1. Il luogo di costituzione e l’ubicazione della sede. – 4.2. La nazionalità delle società e l’operatività transfrontaliera. – 4.3. I principi europei sulla libertà di stabilimento. – 4.4. I modelli societari europei.

## 1. Che cos’è una società?

Questo libro si occupa delle società, in prospettiva giuridica. È una materia estremamente interessante, ma anche complessa ed articolata.

In questo capitolo, perciò, porremo quattro semplici domande, quelle che ci immaginiamo si ponga chi si accosta alla materia, e tentando di dare a queste risposta, cercheremo di entrare nel cuore della maggior parte delle tematiche generali legate alla materia.

Ci chiederemo: *a)* cosa è una società?, *b)* perché costituire una società?, *c)* quale società costituire? e *d)* dove costituire la società? Lo sviluppo del discorso permetterà di passare con maggiore consapevolezza all'esame della disciplina delle società di persone (Capitolo II), di capitali (Capitolo III) e mutualistiche (Capitolo IV), nonché a quella degli istituti transtipici (Capitolo V).

### **1.1. Dalle Piramidi... al canale di Suez.**

Molte attività, economiche e non, travalicano le capacità dell'individuo e non si possono concepire se non come frutto di organizzazioni complesse di uomini e mezzi. Si pensi alla costruzione delle piramidi, ove sono stati impiegati decine di migliaia di operai, slitte per muovere i blocchi di pietra dalle cave, altri strumenti per lavorarle e argani per sollevarle e posarle. E, per restare in Egitto, si pensi anche alla costruzione del canale di Suez.

La seconda di queste due opere mastodontiche, che nessun uomo come individuo potrebbe mai realizzare, ha tuttavia una peculiarità che la rende un valido esempio per entrare nel tema di questo libro. Il canale di Suez è stato realizzato e quindi a lungo gestito da una società.

Si narra che nel 1799, durante una spedizione di Napoleone in Egitto, l'antico progetto dei Faraoni, e poi dei mercanti veneziani, di costruire un canale che collegasse il Mar Mediterraneo all'Oceano Indiano riprendesse slancio. Nel 1846 venne fondata in Francia una *Société d'étude pour le canal de Suez*, che condusse accurati studi topografici della zona del canale, tra l'altro rivelando che non era necessaria la costruzione di chiuse, visto che il dislivello dei due mari era trascurabile, con ciò riducendo sensibilmente i preventivi di costo di costruzione del canale. Nel 1854 la diplomazia francese in Egitto ottenne una concessione al fine di costituire una società che realizzasse il canale e lo gestisse per 99 anni. Il canale fu infine costruito tra il 1859 e il 1869 dalla *Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez*, costituita il 15 dicembre 1858 con una raccolta di ingenti capitali per duecento milioni di franchi (ottanta dei quali forniti dal governo egiziano, il resto da oltre 20.000 privati investitori francesi).

Dall'inaugurazione fino al 1956, alla gestione del canale ha provveduto la stessa *Compagnie de Suez*. Nel 1875 il debito estero dell'Egitto lo costrinse a vendere la propria quota al Regno Unito. La *Compagnie de Suez* venne quindi quotata nella borsa di Parigi e in quella di Londra. Nel 1956, approssimandosi la scadenza della concessione, le tensioni internazionali nell'area del canale di Suez montarono, quando il governo egiziano ne annunciò la nazionalizzazione. La crisi di Suez vide preva-



lere il governo egiziano, perciò la *Compagnie de Suez* perse ogni diritto sul canale e fu costretta prima ad una riconversione (fu allora denominata *Compagnie financière de Suez*) e poi a sciogliersi nel 1969.

1. Storia delle società, del commercio e del capitalismo

Quando si raccoglie il risparmio diffuso non si assicura al risparmiatore che l'investimento andrà a buon fine, ma gli si garantisce che non perderà più di quanto ha investito: era fortemente dubbio, infatti, che la costruzione del canale di Suez potesse essere ripagata dai pedaggi di transito, soprattutto perché la navigazione sul canale era riservata alle sole navi a vapore e nel 1860 i commerci marittimi si svolgevano ancora prevalentemente sulle navi a vela (*clipper*). E, invece, accadde che furono le navi a vela ad essere abbandonate – con presumibile disappunto di chi le costruiva – e l'investimento nella *Compagnie de Suez* si rivelò molto redditizio.

Ad ogni modo, la limitazione della responsabilità all'investimento è un concetto relativamente recente nella storia delle società. Lo stesso si fa risalire alla creazione delle prime compagnie privilegiate del diciassettesimo secolo (se non addirittura alla metà del diciannovesimo secolo), create appunto per il compimento di attività con elevato potenziale economico ma anche a fortissimo rischio, tra cui le famosissime Compagnie delle Indie.

Ma non andiamo di fretta.

La storia delle società si intreccia fortemente con quella del diritto commerciale e del capitalismo moderno e merita di essere raccontata.

## 1.2. Un po' di storia: dalle Compagnie delle Indie alle dot.com.

Si ha una società quando un'attività è riferibile non già ad individui, ma all'organizzazione che gli individui creano. La costruzione del canale di Suez si deve alla *Compagnie de Suez*, indipendentemente da chi abbia fornito i capitali necessari e da chi l'abbia promossa, fondata e gestita (Ferdinand de Lesseps).

Per questa ragione, il diritto societario moderno non deve farsi risalire al diritto romano, ove la *societas* era un contratto a rilevanza meramente interna, atto a disciplinare solo i rapporti tra i soci<sup>1</sup>. La nascita delle moderne società risale al Medioevo, e affonda le sue radici nella mercatura e nella famiglia del mercante.

2. Mercanti...

La *mercatura* è l'attività dei mercanti, figure dedite ad offrire, nei mercati della loro e di altre città, mercanzie reperite ovunque fossero prodotte. In un primo tempo, il mercante cercava le produzioni, le acquistava, le trasportava, le immagazzinava e le collocava sul mercato: il tutto a proprio rischio. Mer-

---

<sup>1</sup> Sulla *societas* in diritto romano, v. per tutti ARANGIO-RUIZ [*La società in diritto romano*, Jovene, Napoli, 1982]; TALAMANCA, ED[1990/XLII]814, nonché Cian[2]/CIAN, 4.

cantile era, dunque, originariamente, solo l'attività intermediaria nella circolazione dei beni. Poi, invece, divenne anche attività produttiva di beni ed è a questa fase che si deve la nascita delle corporazioni mercantili o gilde: dei lanaioli, dei setaioli, dei vinaioli, dei carpentieri, e così via<sup>2</sup>. Con la fioritura della società mercantile, rispetto a quella feudale, le città si popolarono di forza lavoro e le corporazioni tra mercanti ne assunsero il controllo, oltre che economico anche politico. Fu così che alla classe mercantile venne attribuito, di fatto e di diritto, il potere di regolare la produzione e il commercio, e fu sempre così che nacque il diritto commerciale come *ius speciale mercatorum*, formato ed applicato dalle stesse corporazioni<sup>3</sup>.

La mercatura era esercitata da intere *famiglie di mercanti*, appartenenti alle corporazioni, e alla stessa era destinato l'intero patrimonio familiare, tra cui la casa comune che fungeva anche da opificio e magazzino. È nella famiglia di mercanti e nella loro casa comune che nasce l'espressione *compagnia*, tuttora in uso nelle lingue anglosassoni per designare le società. La parola deriva dalla contrazione di *cum* e *panis*, e sta ad indicare la condivisione del pasto. Dividere il pane e il vino (*stare ad unum panem et vinum*) significava, traslatamente, dividere i guadagni o le perdite della mercatura.

3. ...e società di mercanti

Quando i mercanti iniziarono ad associarsi tra di loro per l'esercizio della mercatura, il modello di riferimento fu quello in uso nella famiglia, non la *societas* romana. Gli storici del diritto ci insegnano che la storia delle compagnie medievali altro non è che un capitolo della storia delle famiglie che le costituirono e dettero loro il nome, e le regole che adottarono altro non fecero che ripetere quelle con cui si regolavano i rapporti familiari<sup>4</sup>.

La spendita del nome della compagnia faceva sorgere responsabilità solidale di tutti i suoi membri. L'obbligazione assunta da uno dei soci, anche senza il consenso o la conoscenza degli altri, impegnava tutti i compagni; va da sé, dunque, che ciascun socio era amministratore della compagnia e lo era disgiuntamente dagli altri. L'interesse protetto dalla regola della responsabilità solidale di tutti i soci era la moltiplicazione degli affari, non l'affidamento dei terzi: il credito dei mercanti si rafforzava se ai terzi veniva offerta una pluralità di patrimoni. E per questa ragione, infatti, rispondevano anche i soci occulti, quelli che non si erano mai rivelati ai terzi<sup>5</sup>.

4. La compagnia

Dall'uso del nome della famiglia nella compagnia si giunge, modernamente, alla società in nome collettivo sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno un socio.

<sup>2</sup> Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 65 s.

<sup>3</sup> Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 68.

<sup>4</sup> SANTARELLI [1998], 140.

<sup>5</sup> GALGANO [1993], 47.

5. La  
commenda

Nella mercatura marittima, prima, e in quella terrestre, poi, si sviluppò altra forma di società di mercanti, la cui origine si fa risalire al divieto ecclesiastico del prestito ad interessi<sup>6</sup>, cioè dell'*usura*. Per i cristiani prestare ad interessi ad altri cristiani era peccato, ma non lo era per gli ebrei (e in generale per gli stranieri) i quali, pur costretti a molte limitazioni<sup>7</sup>, si dedicarono proficuamente sia al commercio sia all'attività del banchiere<sup>8</sup>.

Il divieto di usura impediva ai commerci di svilupparsi adeguatamente perché – per dirla in termini moderni – i mercanti dovevano svolgere l'attività (e rischiare) esclusivamente con capitale proprio. Nella mercatura marittima, dapprima, poi anche in quella terrestre, si sviluppò perciò un istituto di fondamentale rilevanza nella nostra materia: la *commenda*<sup>9</sup>. La commenda era un contratto di finanziamento d'un determinato affare o di una serie di affari, in cui un terzo, senza ingerirsi nell'amministrazione della mercatura, la finanziava partecipando al relativo rischio, e divideva con il mercante i guadagni che ne derivavano. I giuristi del tempo furono inclini a qualificare la commenda quale società, proprio per affrancare il prestito di denaro dal divieto di usura<sup>10</sup>. E la commenda si andò così precisando come finanziamento di rischio, non di credito, doppiamente favorendo la classe mercantile che poteva disporre di capitali per l'esercizio della mercatura e che non doveva restituirli.

È dalla commenda medievale che nasce la società in accomandita, in cui

<sup>6</sup> Tratto dal Vangelo di Luca, Capitolo VI: «[34] E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. [35] Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi».

<sup>7</sup> Per legge, gli ebrei potevano svolgere solo alcuni mestieri manuali e alcune professioni, tra cui, quella di medico, prestatore di denaro, coniatore di monete e importatore di spezie.

<sup>8</sup> Nel *Mercante di Venezia* di Shakespeare (1596-1598), Antonio, il mercante cristiano, così dice a Shylock, l'ebreo usuraio (Atto Primo, Scena Terza): «io non son uso, Shylock, né ad imprestare né a prendere in prestito danaro ad interesse; ma nel caso, pur di venire incontro in qualche modo al bisogno impellente del mio amico, farò uno strappo a questo mio costume». E Shylock, dopo avere elogiato l'astuzia di Rachele e di Giacobbe, così replica ad Antonio: «il guadagno è sempre benedetto se non proviene da una ruberia». Ma poi, notoriamente, Shylock rinuncerà all'interesse, per «un impegno formale, con la clausola (ma soltanto così, per uno scherzo) che qualora in tal giorno ed in tal luogo non mi doveste rendere la somma o le somme indicate nel contratto, la penale sarà una libra esatta della vostra bella carne, da asportarvi dal corpo dalla parte che più mi piacerà».

<sup>9</sup> Sulle altre forme escogitate dalla prassi mercantile per sfuggire al divieto canonico (*trino* e *mohatra*), v. Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 74 s.

<sup>10</sup> Sulle origini della società in accomandita, ARCANGELI [*La società in accomandita semplice*, Fratelli Bocca, Torino, 1903] e, in tempi recenti, BASSI, RDCiv[1999/II]545; MONTALENTI [1985], 18 ss.

una categoria di soci, gli accomandatari, si occupano della gestione dell'impresa e un'altra categoria di soci, gli accomandanti, forniscono i capitali: l'interesse comune è dividere i guadagni.

Al volgere del Medio Evo, con la scoperta delle nuove rotte d'oriente e, dalla fine del XV secolo, anche d'occidente, si svilupparono notevolmente i commerci marittimi. I maggiori rischi che caratterizzavano (e tutt'ora, in parte, caratterizzano) tali commerci rispetto a quelli terrestri<sup>11</sup> inducevano i navigatori alla elaborazione di istituti atti a ripartirli tra più soggetti: oltre alla commenda, si svilupparono così anche le assicurazioni, nonché la prassi di suddividere la proprietà delle navi in ventiquattro parti uguali, denominate carature<sup>12</sup>, onde ripartire tra vari comproprietari il rischio di eventuale perdita. È a questa prassi che si deve far risalire la formazione delle azioni<sup>13</sup>, che in seguito si diffonderanno con le società anonime<sup>14</sup>.

A partire dalla fine del XVI secolo, la compagnia anonima si connotava infatti per due elementi: da una parte, le *azioni*<sup>15</sup>, che conferivano la possibi-

6. Alle origini delle azioni e delle anonime

<sup>11</sup> Ancora nel Mercante di Venezia, Shylock dice di Antonio, mercante marittimo (Atto Primo, Scena Terza): «no, no, nel dire ch'è un valent'uomo intendevo senz'altro darvi atto ch'è per me sufficiente garanzia. Tuttavia i suoi mezzi finanziari son, come dire?, piuttosto ipotetici: è proprietario di una ragusina che sul momento fa rotta per Tripoli, e d'un'altra che fa vela per le Indie. Una terza, secondo che ho sentito a Rialto, veleggia verso il Messico, ed una quarta verso l'Inghilterra; ed altre spedizioni sono in mare per suo conto, di là e di qua pel mondo. Ma le navi non son che tavolame, e gli equipaggi non sono che uomini. Vi son topi di terra e topi d'acqua, come ladri di terra e ladri d'acqua, ossia pirati; in più ci sono i rischi delle acque, dei venti e degli scogli... L'uomo per me, comunque, è sufficiente... per tremila ducati... Mi sta bene, penso di poter prendere il suo avallo».

<sup>12</sup> I carati sono ancora menzionati dal codice della navigazione per le società di armamento tra comproprietari [artt. 278-286 c. nav.]. Sul punto v. *infra* I.2.2.

<sup>13</sup> Alcune fonti riportano che sin dal 1250 a Tolosa venissero commerciate 96 azioni della *Société des Moulins du Bazacle* (area dove ora opera una centrale idroelettrica di EDF s.a.) al valore risultante dal rendimento del mulino di proprietà della società (v. GOETZMANN-POUGET [A Shareholder Lawsuit in Fourteenth Century Toulouse, in *Origins of Shareholder Advocacy*, Palgrave-MacMillan, New York, 2011], 215 ss., spec. 227 s.). Nel *Riksarkivet* di Stoccolma è inoltre conservata la lettera con cui è documentato il trasferimento nel 1288 di una delle otto azioni della società svedese Stora (ora Stora Enso o.y.j., quotata a Helsinki), o meglio della relativa miniera di rame.

<sup>14</sup> Le più antiche compagnie azionarie di commercio marittimo conosciute, entrambe inglesi, sono la *Company of Merchant Adventurers to New Lands*, fondata nel 1551 da circa 240 azionisti e riconosciuta con patente regia nel 1553, per lo sviluppo dei commerci con la Cina e la penisola malacca, e la *Muscovy Company*, riconosciuta nel 1555, cui venne concesso il monopolio del commercio tra Mosca e Londra. In origine si distinguevano le *regulated companies* e le *joint-stock companies*: le prime erano organizzazioni interne ai mercanti, simili ad un consorzio; nelle seconde, invece, «trade was conducted by the corporation as a whole, and profits and losses were divided among the shareholders» (così, TREVELYAN [1942], 202).

<sup>15</sup> L'origine storica del termine italiano *azione*, come di quello tedesco *Aktie*, si fa risalire al francese *action*, e a sua volta all'olandese *Aktie*. L'indagine sull'origine storica del termine

lità di effettuare una raccolta di capitali tra una pluralità di soggetti disposti a rischiare una certa cifra, con la prospettiva di un profitto (originariamente in natura, successivamente in danaro); dall'altra parte, l'*anonimato*, vale a dire il riconoscimento del diritto di agire in nome proprio, senza spendita del nome del mercante come nella compagnia generale, per mezzo di mandatari. Mentre il primo elemento proveniva dalla prassi mercantile, per realizzare il secondo occorreva uno speciale atto del sovrano<sup>16</sup>, con il quale poteva essere concesso, e veniva spesso concesso, anche un *privilegio* di natura commerciale.

7. Le  
Compagnie  
delle Indie

Così come la spedizione di Cristoforo Colombo era stata incentivata dalla concessione di un privilegio per lo sfruttamento commerciale della nuova rotta per le Indie<sup>17</sup>, nel corso del XVII secolo molti Stati europei – ma so-

---

[cfr., di recente, Colombo-Portale[1\*]/SCIUTO-SPADA, 15 ss.] è chiara nel senso che esso fu impiegato per la prima volta in Olanda, nel significato di frazione ideale del capitale sociale, e che esso derivasse dalla comunione navale, le cui quote si denominano carati. Il carato, parola di derivazione araba, è la ventiquattresima parte d'un denaro. Si ritrovano ancora, tra alcuni statuti di antica formulazione, non solo di società per azioni, alcune ancora esistenti, delle parti ideali del capitale denominate carature. Si possono citare due esempi in proposito, quello della società editrice Dante Alighieri, in accomandita semplice, con capitale diviso in 500 carature da 5.000 lire (l'esempio è riportato da PISCITELLO [1995], 6); e quello del r.d.l. 24-06-1933, n. 669, istitutivo dello «Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani» società per azioni: l'art. 2 del menzionato decreto, nel dotare l'Istituto di un fondo di 25 milioni di lire, lo ripartiva in cinque carature uguali da cinque milioni di lire, assegnate a tre banche di diritto pubblico, all'INA e alla Zecca di Stato (cfr. IBBA [1992], 110, nt. 346; SCIUTO [2000], 86, nt. 98).

<sup>16</sup> Il *Charter Granted by Queen Elizabeth to the East India Company*, 31<sup>st</sup> December 1600, si esprimeva come segue: «[...] they and every of them from henceforth be, and shall be one body corporate and politick, in deed and in name, by the name of the Governor and Company of Merchants of London, trading into the East Indies, and them by the name of the Governor and Company of Merchants of London, trading to the East Indies, one body and corporate and politick, in deed and in name, really and fully for us our heirs and successors we do order, make, ordain, constitute, establish and declare, by these presents, and that by the same name of Governor and company of merchants of London, trading into the East Indies, they shall have succession, and that they and their successors, by the name of the Governor and Company of Merchants of London, trading into the East Indies, be and shall be, at all times hereafter, persons able and capable in law, and a body corporate and politick and capable in law to have, purchase, receive, possess, enjoy and retain lands, rents, privileges, liberties, jurisdictions, franchises and hereditaments of whatsoever kind, nature, and quality so ever they be, to them and their successors. And also to give, grant, demise, alien, assign and dispose lands, tenements and hereditaments, and to do and execute all and singular other things, by the same name that to them shall or may appertain to do».

<sup>17</sup> Si narra che la somma necessaria per l'armamento della flotta di caravelle, pari a 2.000.000 di maravedi, sia stata versata per metà dalla corte di Spagna e per metà da Colombo stesso, finanziato da un istituto di credito genovese, il Banco di San Giorgio, e dal mercante fiorentino Giannotto Berardi.

prattutto l'Olanda, l'Inghilterra e la Francia – concedendo patenti regie di riconoscimento delle compagnie anonime, potevano attribuire il privilegio di commerciare in regime di monopolio con una determinata colonia<sup>18</sup>; al reperimento dei capitali necessari per le spedizioni provvedevano invece le compagnie, emettendo azioni. Vennero così fondate celebri compagnie anonime in tutta Europa, tra cui, la Compagnia britannica delle Indie Orientali, nel 1600<sup>19</sup>; la Compagnia olandese delle Indie Orientali, nel 1602<sup>20</sup>, e quella delle Indie Occidentali, nel 1621; la Compagnia francese delle Indie Orientali, nel 1664<sup>21</sup>; la Compagnia danese delle Indie Orientali, nel 1670; la Compagnia svedese delle Indie Orientali, nel 1731.

---

<sup>18</sup> Alcune indagini storiche, prendendo spunto da alcuni degli statuti delle Compagnie delle Indie (ad es. quello della francese Compagnia delle Indie occidentali), riconducono essenzialmente il privilegio al beneficio della responsabilità limitata, sottovalutando quello costituito dall'esclusiva commerciale: v. ad es. Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 5, testo e nt. 2. Ma si tratta di una ricostruzione in ogni caso non generalizzabile: ad es., in Inghilterra, di limitazione di responsabilità, si parlerà solo nella seconda metà del secolo XIX, con l'approvazione del *Limited Liability Act* 1855 (e v. Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 219 s.); inoltre, come spiegano gli storici (v. TREVELYAN [1942], 202), il privilegio costituito dal monopolio doveva considerarsi sia giusto che necessario, in quanto le compagnie, non potendo ricevere la protezione della marina reale in acque lontane, dovevano autonomamente provvedere alla propria difesa.

<sup>19</sup> La Compagnia era dotata di un capitale iniziale di 72.000 sterline, suddiviso tra 125 azionisti, era gestita da un governatore e da 24 direttori che formavano la Corte dei Direttori. Essi venivano nominati ed erano responsabili davanti all'Assemblea dei proprietari. La compagnia inglese si caratterizzava per l'azionariato rappresentativo del ceto mercantile e dell'aristocrazia: v. Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 175, spec. 214 s., nonché TREVELYAN [1942], 216 ss.

<sup>20</sup> La Compagnia olandese era composta da sei Camere (*Kamers*) fondatrici. La società aveva due categorie di partecipanti. Da una parte, i c.d. Diciassette Signori (*Heeren Seventien*), scelti in seno ad un'assemblea di sessanta rappresentanti con una presenza fissa di otto delegati della Camera di Amsterdam e quattro provenienti dalla Zelanda (Paesi Bassi). Erano i Diciassette poi a nominare l'organo amministrativo (*Bewindhebbers*). Dall'altra parte, gli azionisti, sostanzialmente privi di poteri, ma considerati alla stregua di finanziatori, con diritto a percepire i dividendi decisi dagli amministratori. Le azioni erano tuttavia di piccolo taglio, e nello statuto della società era espressamente previsto che al capitale potessero partecipare tutti «per quel poco o tanto che essi desiderano»: Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 184 s., 214. Per il governo delle terre coloniali acquisite, la Compagnia creò un'amministrazione stabile, con sede a Batavia, facente capo a un governatore generale assistito da un Consiglio delle Indie composto da sedici membri.

<sup>21</sup> Fondata da Colbert con un capitale di 15 milioni di lire, divise in azioni da 100 lire l'una. Non ebbe la fortuna della Compagnia inglese e di quella olandese e fu abolita nel 1769; lo Stato francese ne requisì tutte le proprietà mentre i detentori di azioni e titoli della Compagnia ricevettero il 15% circa del valore nominale dei loro investimenti al momento della liquidazione della Compagnia nel 1790.

Si registrarono tuttavia differenze di fondo tra i modelli delle compagnie anonime coloniali. In Inghilterra, la raccolta dei capitali era – almeno agli inizi – sostanzialmente limitata al ceto dei mercanti e ad alcuni aristocratici, ma senza partecipazione della Corona (tant'è che il desiderio di vari re di partecipare alle compagnie coloniali rimase ripetutamente deluso); di qui l'attribuzione del diritto di voto agli azionisti, da esercitare *pro capite* nell'assemblea annuale, onde poter eleggere gli amministratori, gratificarli se gli affari andavano bene, e ripartire i profitti. Nelle Compagnie olandesi – la cui formazione era stata incoraggiata dallo Stato per porre fine alla concorrenza che i mercanti olandesi si facevano – il capitale poteva essere sottoscritto da chiunque «per quel poco o tanto che essi desiderano», ma il ruolo degli azionisti era quello di meri finanziatori, senza alcun diritto di concorrere alla gestione dell'impresa, saldamente nelle mani di amministratori (*bewindhebbers*), espressione del ceto mercantile (*Herren Seventien*), che i primi non avevano potere di eleggere. In Francia, infine, dove la fondazione delle Compagnie era opera dello Stato, era questo a scegliere chi ne dovesse diventare azionista, ed era sempre questo – sul modello olandese, guardato con ammirazione – a scegliere chi la dovesse amministrare<sup>22</sup>.

8. La diffusione delle azioni e la nascita delle borse

Come anticipato, la raccolta dei capitali avveniva attraverso il collocamento di azioni, che promettevano il pagamento di interessi (o, meglio, di dividendi) sostanziosi. Di queste azioni si cominciò a formare un mercato secondario, quando il diritto al rimborso dei capitali (ad es., nella olandese Compagnia delle Indie orientali era previsto di ventennio in ventennio) cominciò ad essere negato, da un lato, per l'interesse della società a non privarsi delle risorse necessarie per la continuazione dell'impresa e, dall'altro lato, sul rilievo che le azioni potevano essere vendute<sup>23</sup>. Nacquero così le prime borse di commercio, il cui nome sembra derivi proprio dalla piazza di Bruges, dove si trovava il palazzo della famiglia Beurs. In questa borsa (poi sviluppata ad Amsterdam), già nel XVII secolo, venivano trattati i cambi, i titoli del debito pubblico e le azioni delle compagnie coloniali, con caratteristiche che sono rimaste costanti nel tempo: la concentrazione degli scambi, durante gli orari di apertura del mercato, la liquidazione per differenze, le operazioni fisse a premio, e così via<sup>24</sup>. Meritevole di menzione è anche la fondazione della borsa di Londra (*London Stock Exchange*), che si fa risalire all'affissione sulla Jonathan's Coffee-House, nel 1698, di una lista di quotazioni di compagnie coloniali. Lo sviluppo della borsa londinese si avrà però

<sup>22</sup> Le differenze tra modelli coloniali sono poste in rilievo da Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 182 ss., 214 s. V. pure Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 11 s.

<sup>23</sup> Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 185.

<sup>24</sup> Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 90.

in epoca molto più recente, con la diffusione, nella prima metà del secolo XIX, delle azioni delle società ferroviarie<sup>25</sup>.

I grandi profitti delle prime e potenti Compagnie delle Indie favorirono la proliferazione del modello della compagnia anonima per azioni, finché lo stesso non rivelò con chiarezza i rischi che comportava: i casi più eclatanti furono quelli della francese Compagnia d'Occidente (nota anche come Compagnia del Mississippi), la cui storia è legata alla figura dell'economista scozzese John Law<sup>26</sup>, e quello della inglese Compagnia dei mari del sud<sup>27</sup>. Fondata nel 1711, la Compagnia dei mari del sud rilevò l'intero debito pubblico inglese, che ammontava a 10 milioni di sterline, in cambio di un interesse annuo e del monopolio dei commerci con le colonie spagnole nel Sud America. Per finanziare l'operazione la società emise varie *tranches* di azioni, a prezzi sempre crescenti. L'euforia per le prospettive dell'investimento fece volare il prezzo delle azioni, ma in appena un decennio fu chiaro che la crescita costante dei prezzi delle azioni altro non era che una bolla speculativa, alimentata dal desiderio di ottenere guadagni facili, da cospicui interessi degli amministratori e di uomini politici, ma assolutamente slegata dall'andamento reale dell'impresa, invero assai scarso.

Lo scoppio della bolla speculativa ebbe effetti dirompenti sull'economia e sulla politica inglese che condusse, dopo il crollo delle azioni nel 1720, all'approvazione di una legge, il *Bubble Act*, che vietava la libera costituzione di società per azioni, subordinandone la nascita ad una concessione della Corona (*charter*) o del Parlamento (*act*). Si narra che nel crollo delle azioni della Compagnia dei mari del sud rimasero coinvolti migliaia di risparmiatori, tra i quali anche Isaac Newton che perse la somma, assai ingente per l'epoca, di ventimila sterline<sup>28</sup>.

Al *Bubble Act* 1720 si fa risalire la nascita del c.d. sistema concessorio, che ha caratterizzato la formazione delle compagnie anonime in tutta Europa, fino alla seconda metà del XIX secolo.

<sup>25</sup> Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 217 s.

<sup>26</sup> Fondata nel 1717 dall'economista scozzese John Law, che già un anno prima aveva ottenuto di poter costituire una banca privata (Banca Generale), ottenne il monopolio del commercio in Louisiana, per poi assorbire nel 1718 tutte le attività delle altre Compagnie francesi, in Africa, nelle Indie Orientali e in Canada. A John Law si imputa il primo caso di aggio su titoli: la diffusione di false informazioni sui potenziali economici della Louisiana produsse una speculazione sulle azioni della Compagnia che determinarono un incremento delle quotazioni alla borsa di Parigi da 500 a 15.000 lire. Nell'ottobre del 1720 però gli scarsi risultati fecero crollare la fiducia degli investitori, e con essa la quotazione delle azioni, fino al fallimento della Compagnia.

<sup>27</sup> The Governor and Company of the merchants of Great Britain, trading to the South Seas and other parts of America, and for the encouragement of fishing, fondata nel 1711.

<sup>28</sup> HARRIS, 54 The Journal of Economic History 610-627 (1994).



10. La  
rivoluzione  
industriale  
e quella  
francese

Se fino a tutto il XVIII secolo la formazione di compagnie anonime serviva soprattutto a favorire il commercio con le colonie, il successivo sviluppo delle società si avrà con la rivoluzione industriale, che sollecitò la formazione di compagnie industriali, soprattutto nel settore tessile e metallurgico, grazie all'invenzione della spoletta volante e della macchina a vapore, e quindi all'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio. La diffusione su vasta scala delle azioni di società si avrà nel XIX secolo, per la raccolta degli ingenti capitali necessari al finanziamento delle società ferroviarie, sia nel vecchio sia nel nuovo continente<sup>29</sup>.

Un passaggio cruciale è segnato, proprio nella transizione tra il XVIII e il XIX secolo, dalla rivoluzione francese, durante la quale le Compagnie dell'*ancien régime* – seppure per un brevissimo tempo – vennero sciolte e messe al bando. Quando le società anonime furono in seguito ristabilite, per la necessità di favorire il commercio e la prosperità della nazione, le stesse persero definitivamente ogni privilegio coloniale e si avviarono verso la moderna concezione delle società come strumento dell'economia industriale e commerciale<sup>30</sup>. Come vedremo in seguito (I.1.4.), saranno proprio le codificazioni napoleoniche a recidere definitivamente ogni legame tra le società anonime e il diritto pubblico, riportandone la disciplina all'interno del *code de commerce*, accanto a quella dei modelli della tradizione mercantile: la collettiva e l'accomandita.

11. Le società  
anonime  
nell'Italia  
preunitaria

Mentre l'Europa andava industrializzandosi, la frammentazione dell'Italia preunitaria, l'assenza di interessi coloniali dei vari Stati e il ritardo nella ricezione del progresso tecnico costituirono terreno poco fertile per la nascita delle compagnie anonime. Addirittura, gli storici ci riferiscono che l'istituto dell'anonima come strumento generale dell'economia e forma tipica del diritto commerciale è interamente sconosciuto al diritto italiano *ancien régime*<sup>31</sup>.

Ciononostante, sono stati individuati alcuni precedenti che possono in qualche modo segnare la nascita delle anonime in Italia. Il più antico è costituito dal genovese Banco di San Giorgio, fondato nel 1407, che finanziò anche la spedizione di Colombo: la missione del Banco era tuttavia tanto legata alle istituzioni della repubblica genovese, da qualificarlo ente di diritto pubbli-

---

<sup>29</sup> La nascita delle società ferroviarie, soprattutto in Inghilterra, si deve alla sperimentazione di nuovi metodi di trasporto del carbone verso le città, e l'elemento decisivo nel loro sviluppo fu l'invenzione della locomotiva ad opera di Stephenson (e v. TREVELYAN [1942], 535 s.). È in questa epoca che verrà approvato il *Limited Liability Act* 1855, con il quale si creeranno le condizioni per la vasta diffusione delle azioni di società, e della classe degli azionisti (e v. TREVELYAN [1942], 578 s.).

<sup>30</sup> In argomento, Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 14 ss.

<sup>31</sup> UNGARI [1974], 19.

co, piuttosto che compagnia anonima<sup>32</sup>. Successivi esempi di precursori dell'anonima sono alcune compagnie di commercio (come ad es., la Compagnia di negozio per il commercio con il Portogallo ed il Brasile, fondata a Torino nel 1681), varie compagnie di assicuratori, soprattutto dei rischi marittimi (come, ad es., quelle fondate a Venezia tra il 1681 ed il 1795, quella fondata a Genova nel 1741, quella fondata a Napoli nel 1751 e quella fondata ad Ancona nel 1761), e quindi la Compagnia Reale del Piemonte per le opere e i negozii in seta, fondata nel 1752, la Società Minerale di Livorno, fondata nel 1756 e la Real Compagnia del Corallo, fondata a Napoli nel 1790<sup>33</sup>.

La nascita delle società anonime in Italia si deve dunque a contaminazioni giuridiche degli altri Stati europei, più che ad esigenze dell'economia reale sorte spontaneamente. È infatti alle occupazioni asburgiche e napoleoniche, sul finire del XVIII secolo, che deve farsi risalire l'introduzione dell'istituto. Tra le società italiane costituite prima dell'Unità d'Italia ed ancora operanti, le più antiche sono tre compagnie di assicurazioni: le Assicurazioni Generali, fondata a Trieste nel 1831, la Toro Assicurazioni, fondata a Torino nel 1833 e, sebbene non si tratti di una compagnia ma di una mutua assicuratrice, la Reale Mutua di Assicurazioni, fondata a Torino nel 1828. Ancora una menzione va alla Società dei battelli a vapore siciliani, fondata nel luglio del 1840 a Palermo: alla stessa può farsi risalire la Navigazione Generale Italiana – Società Riunite Florio e Rubattino, ed oggi la Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazioni s.p.a.<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> E v. Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 87; Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 1, nt. 1; MORI, RS[1958]214.

<sup>33</sup> Gli statuti sono stati raccolti e pubblicati da UNGARI [1974], 117 ss.

<sup>34</sup> La Società dei battelli a vapore siciliani fu fondata come società anonima da 122 soci, tra cui in posizione di preminenza erano gli imprenditori Vincenzo Florio e Benjamin Ingham: entrambi erano impegnati, insieme ad altri imprenditori inglesi (Woodhouse e Whitaker), nella produzione del marsala che, con la propria flotta di navi, intendevano diffondere in tutto il mondo (la società Cantine Florio s.p.a., fondata nel 1833 è ancora attiva, sotto il controllo dell'ILLVA Saronno – Industria Lombarda Liquori Vini e Affini s.p.a.). La Società dei battelli a vapore siciliani aveva un capitale iniziale di 35.000 onze, ripartito in 350 azioni (ma il collocamento iniziale avrebbe dovuto essere di 800 azioni, per permettere l'acquisto di due piroscafi anziché uno solo: v. CANCELILA [*I Florio. Storia di una dinastia imprenditoriale*, Bompiani, Milano, 2008]). Dopo l'Unità d'Italia, Florio rilevò il capitale e trasformò la Società dei battelli a vapore siciliani in un'accomandita per azioni denominata Piroscafi postali di Ignazio e Vincenzo Florio, per poi fondersi il 4 settembre 1881 con l'impresa dell'armatore genovese Raffaele Rubattino, dando vita alla società anonima Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino), con sede in Roma: con i suoi 83 piroscafi, rapidamente aumentati ad oltre 100, la NGI era la più grande società armatoriale italiana e tra le maggiori d'Europa, in grado di collegare non solo i porti nazionali, ma anche l'Italia ai porti dell'America del Nord e del Sud, dell'Asia e del Medio Oriente. La società però entrò in crisi dopo la prima

12. *Le società anonime dopo l'Unità d'Italia*

Dopo l'Unità, l'economia italiana, benché ancora fortemente agricola ed arretrata, volse lentamente verso l'industrializzazione e la terzianizzazione: nacquero così nel nord del paese alcune grandi imprese industriali in forma di anonima, comparabili con quelle che andavano formandosi in tutta Europa. Tra le altre, vennero fondate la Italcementi a Bergamo nel 1864 (allora Società Bergamasca per la Fabbricazione del Cemento e della Calce idraulica), la Pirelli a Milano nel 1872, la Edison, sempre a Milano, nel 1884, la Fiat a Torino nel 1899. A fianco dell'industria nacquero anche alcune banche private, tra cui il Credito Italiano (originariamente Banca di Genova, fondata nel 1870), il Banco di Roma, fondato nel 1880 da alcuni nobili romani, e la Banca Commerciale Italiana, fondata a Milano nel 1894, con capitali tedeschi e austriaci. Accanto a queste banche si collocavano anche gli istituti centrali degli Stati preunitari: oltre ai sei istituti di emissione (la Banca Romana, la Banca Nazionale del Regno d'Italia, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito), operava anche il Monte dei Paschi di Siena, fondato nel 1472 come monte di pietà.

13. *Il XX secolo e la grande depressione*

La crescita dell'industria e dei servizi proseguì tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Varie concause, sulla cui rilevanza tuttavia non vi è concordia tra gli economisti, portarono, al termine della Prima Guerra Mondiale, alla grande depressione dell'economia, che ebbe il suo apice nel crack della borsa di New York tra il 24 e il 29 ottobre 1929 (noti tutt'oggi come giovedì nero e martedì nero). Le conseguenze furono rilevanti in tutte le economie mondiali, compresa quella italiana. Tra le concause cui venne addebitata la grande depressione, particolare rilievo è stato attribuito all'assenza di un intervento degli Stati in economia, per il perseguimento ossessivo del pareggio di bilancio. E così, proprio mentre John M. Keynes sviluppava le sue teorie macroeconomiche sulla necessità dell'intervento dello Stato in economia e, quindi, dell'indebitamento pubblico, in Europa molti Stati, tra cui l'Italia del ventennio fascista, se ne facevano interpreti.

14. *La nazionalizzazione dell'economia nel ventennio*

A seguito della crisi del '29, per evitare il fallimento delle principali banche italiane, tra cui la Banca Commerciale, il Credito Italiano e il Banco di Roma, venne adottata una politica di nazionalizzazione dell'industria che proseguì anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo Stato intervenne significativamente in economia con la creazione di enti pubblici economici o

---

guerra mondiale e dalle sue spoglie nacque nel 1925 la Flotte Riunite Florio che si fuse nel 1932 con la Compagnia Italiana Transatlantici, dando vita alla Tirrenia – Flotte Riunite Florio. Il 21 dicembre 1936, Tirrenia – Flotte Riunite Florio fu nazionalizzata da Finmare insieme alla Adria, alla Società Sarda di Navigazione e al Lloyd Triestino per formare la Tirrenia Società Anonima di Navigazione, con sede a Napoli. Nel 2012, dopo essere entrata in amministrazione straordinaria, è stata acquisita dalla Compagnia Italiana di Navigazione, ora denominata Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a., con sede a Cagliari.

aziende speciali, tra cui, l'IRI, l'ENI, l'INA, e con la nazionalizzazione delle banche.

Particolare menzione merita la fondazione nel 1933 dell'IRI-Istituto per la ricostruzione industriale, sotto la cui egida vennero rilevate molte delle attività industriali che avevano risentito della crisi del '29 e che vennero piegate ai fini della nazione. Nel dopoguerra, l'IRI allargò progressivamente i suoi settori di intervento e fu l'ente che modernizzò e rilanciò l'economia italiana soprattutto durante gli anni '50 e '60. All'apice della sua storia, negli anni '80, l'IRI reggeva un gruppo di circa 1.000 società con più di 500.000 dipendenti, nei più disparati settori: dall'aeronautica alla difesa (Finmeccanica), alla costruzione di automobili (Alfa Romeo), alla costruzione di navi (Fincantieri), alla siderurgia (Finsider, oggi ILVA), alle telecomunicazioni (STET, ora parte di Telecom Italia; RAI), ai trasporti (Tirrenia, Alitalia), alla gestione di infrastrutture (Autostrade), alla produzione alimentare (SME, oggi Motta, Alemagna e altri marchi), e così via. Quando nel 1992 ne fu decisa la trasformazione in s.p.a., l'IRI si trovava al settimo posto nella classifica delle maggiori imprese del mondo per fatturato.

15. L'I.R.I.

La svolta dell'economia italiana, e con essa anche quella delle società esercenti imprese di grandi dimensioni e quotate in borsa, si ebbe con il boom economico degli anni '50 e '60 del XX secolo. Le ragioni del boom sono in parte riconnesse all'ingente iniezione di aiuti economici del piano Marshall, in parte allo sfruttamento delle opportunità che venivano dalla favorevole congiuntura internazionale che si determinò nel primo dopoguerra. Fattori decisivi per lo sfruttamento di tale congiuntura e quindi della crescita dell'economia italiana furono, da un lato, l'intervento in economia delle due grandi imprese di Stato (dell'ENI, che scoprì e seppe sfruttare nuove fonti di energia, e dell'IRI, che realizzò una moderna industria siderurgica, in grado di fornire acciaio a condizioni vantaggiose alla rinata industria italiana) e, dall'altro, il basso costo del lavoro, dovuto all'elevata disoccupazione collegata con l'abbandono delle campagne e con l'emigrazione dal meridione. Oltre alle imprese di Stato, assunsero in quegli anni dimensione ragguardevole società come la FIAT e la Olivetti.

16. Gli anni del boom economico

Dapprima l'aumento del costo del lavoro, conseguente all'azione sindacale e studentesca del '68, e quindi gli shock petroliferi del '73 e del '79 furono i fattori che segnarono l'arresto della crescita esponenziale che l'economia italiana, soprattutto grazie alla grande industria pubblica e privata, aveva avuto negli anni '50 e '60. Negli anni '80, mentre il debito pubblico giungeva a superare il prodotto interno lordo, l'economia italiana sostanzialmente cessava di crescere, pur in una condizione di diffuso benessere.

Per risanare i conti pubblici enormemente gravati dal debito, nei primi anni '90 del XX secolo la quasi totalità degli enti pubblici economici e delle

17. Le privatizzazioni

aziende speciali venne trasformata in società per azioni: si apriva così uno dei più importanti capitoli del diritto societario italiano<sup>35</sup>.

Il manifesto della campagna di privatizzazioni fu espresso in un considerando al d.l. 5-12-1991, n. 386, ove il Governo Italiano dichiarò «la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in società per azioni, con la finalità di valorizzare le strutture produttive, l'accesso diffuso dei risparmiatori e contribuire al risanamento della spesa pubblica, anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica».

18. *Privatizzazioni formali e sostanziali*

Come emerge dallo stesso passo trascritto, le privatizzazioni erano state concepite in due tappe. Una prima tappa, *formale*, nella quale gli enti di partecipazione, gli enti pubblici economici e le aziende speciali avrebbero assunto la forma della società per azioni, *con la finalità di valorizzare le strutture produttive*: si riteneva infatti che l'applicazione della disciplina organizzativa e contabile delle società per azioni consentisse la gestione delle aziende di Stato secondo criteri di economicità, con livelli di efficienza maggiori di quelli che l'assoggettamento al diritto amministrativo poteva assicurare. Una seconda tappa, *sostanziale*, in cui le partecipazioni sarebbero state collocate, in tutto o in parte, sul mercato, onde *contribuire al risanamento della spesa pubblica*.

Le *privatizzazioni formali* si realizzarono rapidamente e su vasta scala. Nel solo 1992 vennero trasformati in società per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA, l'ENEL, l'Ente Ferrovie dello Stato [d.l. 11-02-1992, n. 333, conv. l. 08-08-1992, n. 359], mentre le Poste furono dapprima trasformate in ente pubblico economico [d.l. 01-12-1993, n. 487, conv. l. 29-01-1994, n. 71], e quindi in società per azioni (il 28-02-1998).

19. *... le privatizzazioni bancarie*

Diverso metodo si seguì per gli enti pubblici esercenti attività bancaria i quali dovettero sdoppiarsi: da una parte, le fondazioni bancarie (enti conferenti), dall'altra, le società per azioni bancarie, interamente partecipate dalle prime<sup>36</sup>. Così nacquero, ad es., la Fondazione Banco di Napoli, la Fondazione Banco di Sicilia, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e le rispettive

<sup>35</sup> In argomento, v. BONELLI-ROLI, ED[2000/AggIV]994; BONELLI [La privatizzazione delle imprese pubbliche, Giuffrè, Milano, 1996]; Colombo-Portale[8]/CIRENELI, 69 ss.; BERNINI [Intervento statale e privatizzazioni. Un panorama comparativo, Cedam, Padova, 1996]. Sulle società di diritto singolare, v. IBBA [1992]; Colombo-Portale[8]/IBBA, 525 ss.

<sup>36</sup> In argomento, GRANDE STEVENS, ED[2007/AnnI]608; MUCCIARELLI [Attività e impresa nelle fondazioni bancarie, Giuffrè, Milano, 2005]; PONZANELLI [Le fondazioni bancarie, Giappichelli, Torino, 2005]; PAGLIARI [Le fondazioni bancarie. Profili giuridici, Giuffrè, Milano, 2004]; COSULICH [Le casse di risparmio e le fondazioni bancarie tra pubblico e privato. Due questioni di fine secolo, Giuffrè, Milano, 2002]; BELLI-MAZZINI, DigComm[2000]296.

banche in forma di società per azioni, nonché le molteplici fondazioni risultanti dalla trasformazione delle casse di risparmio, tra cui la Cariplo, la CRT, la Cariparma e così via.

Con qualche anno di ritardo il fenomeno delle privatizzazioni riguardò ampiamente anche gli enti pubblici locali. L'art. 115 del Testo Unico degli Enti Locali [d.lgs. 18-08-2000, n. 267; e già art. 17, l. 15-05-1997, n. 127] introdusse la possibilità per i comuni, le province e gli altri enti locali, per atto unilaterale, di trasformare le aziende speciali in società di capitali, prevedendo che ne potessero restare soci unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. In questo contesto, le privatizzazioni hanno riguardato la maggior parte delle aziende di trasporto pubblico locale (a Roma l'ATAC; a Milano l'ATM; a Torino GTT; a Napoli l'ANM), di raccolta dei rifiuti (a Roma l'AMA; a Milano l'AMSA, del gruppo A2A; a Torino l'AMIAT; a Napoli l'ASIA), di gestione dei servizi idrici integrati, e cioè acquedotti, fognature e depurazione (a Roma l'ACEA; a Milano A2A; a Torino la SMAT; a Napoli l'ARIN), e così via.

20. ... e nei servizi pubblici locali

Anche le *privatizzazioni sostanziali* o *liberalizzazioni* hanno avuto avvio, ma non può dirsi completato il processo di collocamento delle partecipazioni ai privati. È stata rapidamente percorsa la via della quotazione in borsa delle aziende di Stato trasformate in s.p.a. (ENI, Finmeccanica, ENEL e così via), delle maggiori aziende degli enti locali (AEM, oggi A2A, e ACEA) e delle banche di interesse nazionale (Credito Italiano e Banca di Roma, oggi UniCredit; Banca Commerciale Italiana e Istituto Bancario San Paolo, oggi Intesa-SanPaolo; Monte dei Paschi di Siena): di queste società, tuttavia, lo Stato o gli enti locali hanno conservato il controllo o, comunque, pacchetti azionari di rilievo, spesso collegati a poteri speciali a tutela dell'economia nazionale (*golden share*)<sup>37</sup>.

21. Privatizzazioni sostanziali

<sup>37</sup> L'art. 2, d.l. 31-05-1994, n. 332 (conv. l. 30-07-1994, n. 474) dispone che negli statuti delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, prima della loro dismissione ai privati, possono essere introdotte clausole che attribuiscono al Ministro dell'Economia e delle Finanze la titolarità di uno o più poteri speciali, da esercitare di intesa con il Ministro delle Attività Produttive, tra cui: l'opposizione all'assunzione di una partecipazione rilevante (gradimento), alla conclusione di un patto parasociale, il veto a delibere di scioglimento o all'adozione di altre operazioni straordinarie, la nomina di un amministratore senza diritto di voto. Tali prerogative sono state oggetto di censura a livello europeo: nel caso dell'AEM, CG 06-12-2007, causa C-464/04 *Federconsumatori e a.*, Racc[2007/I]10419, ha concluso che il Trattato dev'essere interpretato nel senso che «esso osta ad una disposizione nazionale, quale l'art. 2449 del codice civile italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori... [o] il diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso,

Di vero e proprio passaggio del controllo ai privati si può parlare solo in alcuni casi: ad es., per la Telecom, l'ILVA, l'industria alimentare (Cirio, Motta, Alemagna). Alcuni passaggi di controllo si sono avuti solo in epoca recente, per rimediare alle gravi crisi in cui alcune delle aziende pubbliche privatizzate erano incorse: emblematici i casi dell'Alitalia e della Tirrenia.

Ma qual è oggi, pienamente avviatosi il terzo millennio, il ruolo delle società nell'economia italiana?

### 1.3. Un po' di numeri: statistiche sulla diffusione dei modelli.

Così come non può essere compreso il fenomeno societario senza conoscerne le origini, non si può avere una visione del sistema senza conoscere la rilevanza del fenomeno nell'economia reale. Dobbiamo quindi fornire alcuni dati e alcuni numeri che, sebbene noiosi da leggere, sono però di grande utilità per comprendere.

22. I dati di Unioncamere

Secondo i dati di Unioncamere, estratti dai vari registri delle imprese, nel 2013 risultano registrate in Italia 1.417.220 società di capitali (694.287 nel 1995) e 1.126.212 società personali (994.705 nel 1995), mentre 3.295.963 sono le imprese individuali (2.395.243 nel 1995)<sup>38</sup>. Nel settore agricolo operano 14.432 società di capitali (7.651 nel 1995), 59.707 società personali (14.070 nel 1995) e 715.814 imprese individuali (26.141 nel 1995). Le rimanenti imprese operano nei settori dell'estrazione dei minerali, dell'industria manifatturiera, delle costruzioni, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, e dei servizi.

I dati che si traggono dal registro delle imprese comprendono tuttavia sia le imprese attive sia quelle cessate (e non cancellate) e non forniscono il dettaglio delle forme giuridiche, tra le società personali e quelle di capitali o cooperative.

23. L'Archivio Statistico delle Imprese attive

Più utile è pertanto il riferimento ai dati, sebbene non aggiornatissimi e frutto di rielaborazioni statistiche (oltre che dal registro delle imprese anche dall'Anagrafe Tributaria, dagli archivi INPS e dall'archivio Seat-Consodata), dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA), formato dall'Istat sin dal 1996 e da ultimo con riferimento ai dati del 2012, diffusi nel 2014. L'ASIA considera imprese attive le unità economiche che esercitano arti e profes-

---

[in quanto tale diritto] è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società». Successivamente, CG 26-03-2009, causa n. 326/07 *Commissione/Italia*, Racc[2009/I]02291, nonché GC[2009/II]640, n. Demuro, ha sanzionato l'Italia per violazione del Trattato. In argomento, tra altri, BALLARINO-BELLODI, RS[2004]2.

<sup>38</sup> I dati riferibili alla situazione fotografata al 2002 si trovano riportati da Cottino[III]/COTTINO-WEIGMANN, 64 ss.

ni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie, che abbiano svolto attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento. Si tratta di circa 4.500.000 imprese attive che occupano quasi diciassette milioni di addetti, quasi un terzo della popolazione residente in Italia e la metà di quella attiva.

Quanto alle forme giuridiche per l'esercizio dell'impresa (in senso ampio, non tecnico), l'ASIA stima la presenza di 2.811.729 imprese individuali, per tali intendendosi sia l'imprenditore individuale sia il libero professionista e il lavoratore autonomo, di 757.808 società di persone, tra cui 399.332 società in nome collettivo (delle società semplici, sorprendentemente, meno del 10% svolgono attività agricola), di 799.707 società di capitali, tra cui 34.274 società per azioni e in accomandita per azioni e 765.433 società a responsabilità limitata, nonché 55.813 società cooperative. Menzione a parte meritano le oltre 13.000 società a responsabilità limitata semplificate (s.r.l.s.) costituite tra il 2012 e il 2013, cioè nel primo anno di entrata in vigore della legge che le ha introdotte (Unioncamere).

24. *L'impiego delle forme giuridiche nell'esercizio di impresa*

Il maggior numero di addetti è concentrato nelle società di capitali (8.545.041), con un numero medio sensibilmente più elevato per le società per azioni e in accomandita per azioni (più di 100) rispetto alle società a responsabilità limitata (6,5); le imprese individuali e le società personali impiegano non più di quattro addetti, le cooperative circa venti. Distinguendo le imprese in ragione del numero di addetti tra microimprese (meno di 10 addetti secondo l'art. 3 Dir. n. 2013/34/UE, del 26-06-2013, o meno di 5 addetti secondo l'art. 2435ter), piccole imprese (tra 10 e 50 addetti), medie imprese (tra 50 e 250 addetti) e grandi imprese (più di 250 addetti), possono ricavarsi le seguenti indicazioni.

25. *La dimensione delle imprese per numero di addetti*

Le *grandi imprese*, costituite in misura largamente prevalente in forma di società per azioni o in accomandita per azioni, sono 3.602 ed impiegano 3.488.868 addetti; le *medie imprese*, costituite prevalentemente in forma di società per azioni e in accomandita per azioni, ma anche a responsabilità limitata e cooperativa, sono 21.606 ed impiegano 2.088.952; le *piccole imprese*, costituite prevalentemente in forma di società a responsabilità limitata, ma anche di società per azioni e cooperativa, sono 187.514 e impiegano 3.341.020 addetti; le *microimprese*, prevalentemente imprenditori individuali, lavoratori autonomi o liberi professionisti e società personali, sono 4.229.730 e impiegano 7.803.370 addetti.

L'Istat ne trae che l'ossatura produttiva dell'Italia è caratterizzata dalle microimprese che rappresentano numericamente il 95% del totale, impiegando il 47% degli addetti. Le grandi imprese rappresentano numericamente appena lo 0,08% del totale, pur impiegando il 20% degli addetti: vale la pena ricordare che nel 2015, sono risultate incluse nella lista delle 500 maggiori



società al mondo (Fortune Global 500) nove società italiane, e cioè gruppo EXOR (19), ENI (25), Assicurazioni Generali (48), ENEL (69), Intesa San Paolo (173), UniCredit (246), Poste Italiane (310), Telecom Italia (359), Unipol (406). La restante parte è costituita dalle piccole e dalle medie imprese, rappresentando l'ambito ove l'impiego delle società risulta numericamente prevalente.

26. *Le imprese pubbliche societarie*

Uno 0,5% delle società che costituiscono imprese attive sono controllate da enti pubblici. Le imprese pubbliche censite sono 7.685 ed impiegano 951.249 addetti. Nettamente prevalente è l'impiego delle società per azioni (2.536 unità con 779.505 addetti) e della società a responsabilità limitata (3.160 unità con 75.742 addetti), mentre le aziende speciali, cioè la forma tradizionalmente tipica per l'esercizio dell'impresa pubblica, sono appena 217 ed impiegano 17.622 addetti. Il maggior numero di imprese pubbliche è partecipato dai comuni, ma la rilevanza in termini di addetti impiegati è assai limitata (appena l'8%); prevalenti in termini dimensionali sono invece le imprese pubbliche controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il 55%).

27. *La geografia dei gruppi di imprese secondo l'Istat*

Ulteriori indicazioni si ricavano da un altro studio dell'Istat, sempre elaborato nel 2014 sulla base dei dati dell'ASIA del 2012, che ha disegnato la geografia dei gruppi di imprese, indicando la forma giuridica dei vertici, delle società che fanno parte di un gruppo e la presumibile dimensione (sempre in base al numero di addetti). I gruppi di impresa coinvolgono circa un terzo degli occupati delle imprese attive (oltre 5,5 milioni, su un totale di 17), e pesano per oltre la metà se si tiene conto delle sole imprese esercitate da società di capitali. Interessante notare che praticamente tutte le imprese con più di 500 addetti sono inserite in un gruppo e sono costituite in forma di società di capitali.

La forma giuridica delle imprese appartenenti ad un gruppo, e cioè il tipo societario principalmente impiegato nell'*articolazione di gruppo*, è la società a responsabilità limitata (163.269) o la società per azioni (23.989), con una quota rispettivamente del 79% e del 11,6%, su un totale di 192.832 società.

Al *vertice dei gruppi* di imprese italiane (ne sono stati censiti 90.541) sono in prevalenza collocate persone fisiche (25,6%) o imprese individuali (14,9%) e, in numero decrescente, società a responsabilità limitata (25,7%), società straniere o *branches* italiane di società straniere (15,1%), società per azioni (6,8%), società personali (5,7%), società cooperative (1,5%), società in accomandita per azioni (0,1%).

L'ordine si inverte, tuttavia, se si classificano i vertici in relazione alla *dimensione del gruppo* per numero di addetti: sono prevalenti i gruppi al cui vertice è posta una società per azioni (27%), con una media di 270 addetti per ciascun gruppo (quattro volte il numero di addetti medi di un gruppo, pari a 62). Se al vertice di un gruppo è collocata una società per azioni, ciò si-

gnifica che la proprietà della capogruppo non è riconducibile ad una persona fisica: si tratta perciò di società per azioni quotate o comunque con azionariato diffuso. Secondi per importanza sono i gruppi al cui vertice assoluto si identifica una singola persona fisica o un'impresa individuale: questi rappresentano il 20% degli addetti complessivi, ma la dimensione del singolo gruppo è certamente piccola, risultando impiegati meno della metà degli addetti medi (62). Interessante è notare che i pochi gruppi che hanno al vertice una società in accomandita per azioni (appena 75), sono di dimensioni notevolmente superiori alla media (1.484 addetti a fronte di una media di 62).

Questi ultimi dati indicano che la proprietà delle imprese italiane di maggiore dimensione, tutte articolate in gruppi, è tendenzialmente diffusa, mentre quella delle imprese di minori dimensioni è concentrata negli individui e nelle famiglie. Là dove le famiglie hanno voluto conservare il controllo su un'impresa di grandi dimensioni hanno costituito una società in accomandita per azioni: l'esempio paradigmatico è quello della Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a., posta al vertice del gruppo EXOR, che controlla FCA (FIAT-Chrysler Automobiles).

La proprietà diffusa o concentrata delle imprese non è un mero dato di rilevanza statistica, ma assume per le società per azioni rilievo normativo. Come vedremo (I.3.6; III.3.B.1), infatti, le società per azioni si distinguono a seconda che facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio: per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si intendono le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante [2325bis].

Attualmente (al 30-08-2015) sono 224 le società quotate in un mercato regolamentato italiano (il mercato MTA di Borsa Italiana s.p.a.), quasi tutte società per azioni (l'unica società in accomandita per azioni quotata, la Pirelli & C. s.a.p.a., si è fusa nel 2003 con la Pirelli s.p.a., acquistandone la forma giuridica, mentre dal 12-10-2014, FIAT s.p.a. è stata incorporata in FIAT-Chrysler Automobiles N.V.), fatta eccezione per sette banche popolari in forma di società cooperativa (che dovranno prospetticamente trasformarsi in s.p.a.) e per una società cooperativa di assicurazioni (la Cattolica di Verona).

Si aggiungono a queste, 71 ulteriori società le cui azioni sono negoziate nel mercato AIM Italia (*Alternative Investment Market-Italia*), che non è un mercato regolamentato ma un sistema multilaterale di negoziazione: queste società si considerano di diritto società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Le ulteriori società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (al III.3.B.1.2 studieremo la definizione), censite dalla Consob, sono 66, in forma di società per azioni fatta eccezione per 32 cooperative (banche popolari): si tratta di società con azioni diffuse in misura rilevante, salvo un caso in cui la diffusione rilevante è quella delle obbligazioni.

28. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

29. Società  
cooperative

Il censimento delle società cooperative attive fatto dall'Istat può essere ulteriormente integrato con i dati ricavabili dall'albo ufficiale delle cooperative, tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, nel quale si iscrivono solo le imprese attive<sup>39</sup>. Ci è così dato conoscere che delle oltre 150.000 cooperative iscritte nel registro delle imprese, 89.449 di queste risultavano iscritte all'albo speciale nel 2009, così ripartite: cooperative di produzione e lavoro (33.027), cooperative sociali (14.760), cooperative edilizie di abitazione (11.900), altre cooperative (8.012), cooperative di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento (5.298), cooperative di lavoro agricolo (3.179), cooperative di consumo (1.371), cooperative di trasporto (1.541), cooperative di pesca (1.194), cooperative di garanzia fidi (533), banche di credito cooperativo (432), consorzi cooperativi (385), cooperative di dettaglianti (146), consorzi agrari (58), cooperative attive non ancora iscritte all'albo (7.613).

Come meglio vedremo a tempo debito (IV.1.), l'albo delle cooperative è stato istituito essenzialmente per identificare la cooperazione agevolata da quella non agevolata, sotto il profilo tributario. Si definiscono a mutualità prevalente le cooperative agevolate: ne risultano iscritte 77.650, e rappresentano perciò il 90% del totale.

Menzione particolare meritano le cooperative in materia bancaria e assicurativa. Oltre alle circa 400 banche di credito cooperativo, si contano 13 banche popolari in forma di società cooperativa di cui 7 quotate in borsa (per queste è stata tuttavia prevista la trasformazione in s.p.a. nel 2015: v. d.l. 24-01-2015, n. 3 conv. l. 24-03-2015, n. 33). Si conta anche una società cooperativa di assicurazioni (la Cattolica di Verona), anche questa quotata in borsa, e tre mutue assicuratrici (Società Reale Mutua di Torino, ITAS-Istituto Trentino Alto Adige di Assicurazioni, di Trento, le Assicurazioni di Roma).

30. Societas  
europaea

Infine, in Italia è costituita una SE (*societas europaea*) – BBT-Galleria di Base del Brennero SE, con sede a Bolzano – di complessive 1.766 in tutta l'Unione Europea (al 30-04-2013).

#### **1.4. Ancora un po' di storia: dall'Ordonnance sur le commerce al diritto dei mercati finanziari.**

Una volta tratteggiate le origini del fenomeno economico e l'attuale diffusione dei modelli societari nell'economia italiana, è opportuno ricordare – come ha ben posto in risalto la Corte di giustizia europea non molti anni or sono – che «le società sono enti creati da un ordinamento giuridico e, allo

---

<sup>39</sup> I dati riportati sono elaborati da Unioncamere Lombardia, sulla base dell'Albo Nazionale delle Cooperative.

stato attuale del diritto comunitario, da un ordinamento giuridico nazionale. Esse esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento»<sup>40</sup>.

Il fenomeno societario è, modernamente, fenomeno essenzialmente giuridico e, più esattamente, prerogativa degli Stati. Questa caratterizzazione è tuttavia il risultato di un percorso storico, prima di uniformazione degli usi commerciali e, successivamente, di codificazione dei medesimi, ad opera di leggi idonee ad attribuire allo Stato il ruolo di fonte esclusiva di produzione della norma. Al riguardo, peraltro, va fatta una netta distinzione tra la disciplina delle anonime, da una parte, e quella delle compagnie e delle accomandite, dall'altra parte. Mentre le società mercantili personali sono nate dalla prassi e dalla prassi hanno ricevuto nel tempo le necessarie regole di disciplina, poi trasfuse nelle leggi degli Stati, per le anonime, l'esigenza di atti di investitura promananti dal pubblico potere, anche se privi dei requisiti di astrattezza e generalità propri della legge, ha determinato con anticipo i presupposti per la formazione di una legislazione generale: non è un caso se il *Bubble Act* 1720, che può considerarsi la più antica delle leggi in materia societaria, riguardi proprio le anonime.

Ciò opportunamente precisato, per larga parte degli Stati europei, inclusa l'Italia, la moderna legislazione in materia societaria affonda comunque le sue radici nelle raccolte di usi mercantili<sup>41</sup>, e precisamente in una tarda ricognizione della seconda metà del XVII secolo, nella Francia colbertiana. In quella che era allora la nazione più popolosa e prospera d'Europa, fu sentita l'esigenza di riportare a sistema le regole applicabili al commercio, dal disordine che secondo Colbert regnava nella prassi e che non consentiva di distinguere una bancarotta fraudolenta da un fallimento involontario. Colbert diede perciò incarico di effettuare una ricognizione degli usi vigenti, affinché gli stessi potessero essere sistematizzati e applicati uniformemente nella nazione. La ricognizione si tradusse nell'*Édit du roi servant de règlement pour le commerce des négociants et marchands tant en gros que en détail*, del 1673, comunemente noto come *Ordonnance sur le commerce* o *Code Savary* (dal nome del suo redattore, Jacques Savary)<sup>42</sup>.

Al Titolo IV del *Code Savary* erano disciplinate le società, tali intendendosi, tuttavia, solo le compagnie generali e quelle in accomandita; le compagnie anonime, pur esistenti, non vennero trattate in quanto estranee alla prassi del commercio.

31. Dalle società mercantili al diritto societario

<sup>40</sup> CG 27-09-1988, causa C-81/87 *Daily Mail*, Racc[1988]5483, § 19.

<sup>41</sup> Per una ricognizione delle raccolte di usi mercantili dall'XI al XIV secolo, v. Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 67.

<sup>42</sup> Per ulteriori indicazioni, Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 83 s.

32. // Code Savary

Sebbene il *Code Savary* non possa essere considerato una codificazione, allo stesso va riconosciuto il merito di avere unificato il diritto commerciale con molto anticipo rispetto al diritto civile: ciò è probabilmente la causa storica della separazione tra i due in Francia<sup>43</sup>. Il *Code Savary* costituisce ancora una raccolta di usi commerciali e, per questo motivo, potendo essere integrato dalla prassi, benché scarno ed estremamente lacunoso, restò in vigore inalterato per quasi centocinquanta anni. Lo stesso Savary aveva redatto un manuale<sup>44</sup>, ristampato in varie edizioni, che valeva a colmare le lacune del *Code*.

Nel *Code* si prevedeva che tutte le società dovessero essere contratte per iscritto o davanti ad un notaio, rifiutandosi così il fenomeno delle società di fatto o irregolari [art. IV.1 *Code Savary*]. Si prevedeva anche la registrazione delle società, e in difetto si sanzionavano con la nullità gli atti conclusi tra i soci e i loro creditori o aventi causa [art. IV.2 *Code Savary*]. La registrazione era necessaria soprattutto per il censimento dei soci e l'accertamento dei loro poteri, e dunque nessuna variazione poteva avere effetto se non iscritta [art. IV.3-4 *Code Savary*]. Venivano esplicitate, da un lato, la regola della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni della società generale e, dall'altro, quella della limitazione della responsabilità all'apporto, per i soci dell'accomandita [art. IV.7-8 *Code Savary*]. Infine, le controversie tra soci o loro eredi dovevano essere compromesse in arbitri e la giurisdizione consolare avrebbe omologato i lodi [art. IV.9-14 *Code Savary*].

33. Le codificazioni napoleoniche

Vera e propria codificazione, dunque legge dello Stato idonea a dettare regole di diritto, non solo a raccogliere usi, si ha con Napoleone, quando entrano in vigore il *Code civil*, nel 1804, e il *Code de commerce*, nel 1807. Le società erano disciplinate in entrambi: nel *code civil* compariva la disciplina delle società civili, particolari o generali [artt. 1832-1873 *code civil* 1804], nel *code de commerce* quella dei tipi commerciali: la *société en nom collectif*, la *société en commandite simple* e, per la prima volta in un testo di legge, la *société anonyme* [artt. 18-70 *code de commerce* 1807].

Il contenuto delle codificazioni napoleoniche venne recepito, senza significative variazioni, prima nei codici preunitari e quindi nel codice civile e nel codice di commercio del Regno dell'Italia Unita, entrambi del 1865.

34. Le società civili e commerciali

Le codificazioni del 1865, come quelle napoleoniche, disciplinavano separatamente la materia civile e quella commerciale. Esistevano così società civili e commerciali, a seconda dell'attività che i fondatori si proponevano di realizzare: commerciali erano quelle destinate a svolgere atti di commercio per professione abituale, e solo queste erano considerate enti collettivi sepa-

<sup>43</sup> Per questo rilievo, Ascarelli-Mignoli-Portale/ASCARELLI, 84.

<sup>44</sup> Le parfait négociant: ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France, et des pays étrangers, pubblicato a Parigi per la prima volta nel 1675.

rati e distinti dalle persone dei soci [art. 107 c. comm. 1865], mentre le società civili – come la *societas* della tradizione romana – non potevano possedere un patrimonio proprio o assumere diritti ed obbligazioni in nome proprio<sup>45</sup>.

Delle società commerciali erano previsti tre diversi tipi, a seconda che per le obbligazioni sociali rispondessero solo la società, o con essa tutti o alcuni dei soci<sup>46</sup>: le collettive, le società in accomandita, semplice o divisa per azioni, e le società anonime. Mentre le società collettive e le società in accomandita semplice potevano essere liberamente costituite, proprio perché non avrebbero escluso la corresponsabilità dei soci, le società per azioni, anonime e in accomandita, potevano essere costituite solo con decreto reale, dopo l'approvazione del relativo atto costitutivo. Il punto merita sottolineatura perché, mentre in Italia veniva confermato il sistema *concessorio* [art. 156 c. comm. 1865; già art. 37 *code de commerce* 1807]<sup>47</sup>, pochi anni più tardi in Francia lo stesso sarebbe stato superato da quello *normativo*: un sistema nel quale il riconoscimento della personalità giuridica è conseguenza dell'accertamento di certi requisiti previsti dalla legge, non atto di arbitrio. Nel 1867 veniva infatti emanata una legge speciale (del 24 luglio 1867) con la quale la disciplina delle società per azioni veniva estrapolata dal *code de commerce* (per rimanerne fuori fino all'anno 2000): questa legge fu la prima in Europa a porre fine al regime concessorio, introducendo dunque una generalizzata libertà di costituzione delle società anonime.

Negli stessi anni in cui l'Italia appena unita si dotava di una legislazione

35. Il codice di commercio del 1865

---

<sup>45</sup> La società era considerata «un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, e cioè denaro, altri beni o la propria industria, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare» [art. 1697 c.c. 1865]. La società doveva avere per oggetto una cosa lecita ed essere contratta nell'interesse comune delle parti [art. 1698 c.c. 1865]. Si distinguevano le società universali e quelle particolari; quelle universali, a loro volta, si distinguevano nella società di tutti i beni presenti e nella società universale dei guadagni. La società di tutti i beni presenti era quella con la quale le parti ponevano in comunione tutti i beni mobili e immobili nella loro proprietà, nonché i guadagni che ne potessero derivare [art. 1701 c.c. 1865]. La società universale dei guadagni era invece quella realizzata con le acquisizioni effettuate dai soci durante la società. Le società particolari erano quelle aventi ad oggetto cose determinate, o il loro uso e le utilità che ne potessero derivare [art. 1705 c.c. 1865]. Egualmente si consideravano società particolari quelle con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione [art. 1706 c.c. 1865]. Nelle società civili, delle obbligazioni contratte per conto della società rispondevano esclusivamente i soci che avevano contrattato con il creditore [art. 1727 c.c. 1865].

<sup>46</sup> Oltre alle società commerciali erano disciplinate l'associazione in partecipazione e l'associazione di mutua assicurazione, che tuttavia non erano considerate enti collettivi separati dagli associati.

<sup>47</sup> In argomento, Schlesinger[2325-2341]/GALGANO, 16 ss.

unitaria anche in materia societaria, mutuandola da quella delle codificazioni napoleoniche, anche nel resto d'Europa, continentale e non<sup>48</sup>, venivano approvati codici di commercio e leggi speciali in materia societaria<sup>49</sup>.

36. Il codice di commercio del 1882

In Italia, la codificazione commerciale del 1865 venne presto sostituita da un nuovo codice di commercio del 1882, molto più ampio e dettagliato, che presentava anche elementi di grande innovazione. Il codice del 1882 confermava i tre tipi di società commerciali già disciplinati – la collettiva, la società in accomandita semplice o per azioni, e la società anonima, la quale poteva essere strutturata per quote o per azioni [art. 76 c. comm. 1882] – ma aggiungeva anche una disciplina delle società cooperative [art. 219 ss. c. comm. 1882], come varianti delle altre specie di società. Il codice permetteva inoltre alle società civili di costituirsi in forma di società per azioni [art. 229 c. comm. 1882] e – elemento di grande importanza – riconosceva le società straniere [art. 230 c. comm. 1882].

---

<sup>48</sup> Dopo il *Bubble Act* 1720 la costituzione di *companies* in Inghilterra era stata subordinata alla concessione di un *royal charter* o *private act*. Di fatto però, con la rivoluzione industriale, erano proliferate una serie di *companies* in forma di associazioni volontarie, con centinaia di soci: ciò comportava, tra l'altro, l'impossibilità di agire e di convenire in giudizio la società, dovendosi piuttosto convenire tutti i suoi soci. Il parlamento inglese intese porre fine a questo fenomeno con il *Joint Stock Companies Act* 1844, il quale consentiva alle società non registrate di iscriversi nel registro delle *Joint Stock Companies* ed acquistare la personalità giuridica. Questa legge non risolse però il problema della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni della società: problema che il parlamento affrontò qualche anno dopo con il *Limited Liability Act* 1855. A seguito di questi due importanti atti normativi, nel 1862, veniva finalmente approvato il primo *Companies Act*, progenitore di quello attualmente in vigore dal 2006. Si trattava di una legge esclusivamente dedicata alle società anonime – restando le *partnerships* prive di regolamentazione per *statutes*, soggette al *common law* – che merita l'appellativo di *costituzione scritta* della società per azioni (Ascarelli-Mignoli-Portale/MIGNOLI, 201), in cui trovavano collocazione, suddivise in nove parti, disposizioni in materia di costituzione della società e acquisto della personalità giuridica, divisione del capitale in azioni e responsabilità per le obbligazioni sociali, amministrazione, scioglimento e liquidazione della società.

<sup>49</sup> Nel 1861, in Germania, veniva approvato l'ADHGB (*Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch*), il quale codificava la disciplina delle società commerciali della tradizione mercantile: la oHG (*offene Handelsgesellschaft*), la KG (*Kommanditgesellschaft*) e la *stille Gesellschaft* (l'associazione in partecipazione). Inoltre, lo stesso apprestava una compiuta codificazione della disciplina della AG (*Aktiengesellschaft*) – già prevista nel *Rheinisches Handelsgesetzbuch*, così denominato nel 1815, ma in realtà consistente nella traduzione tedesca del *Code de commerce* francese del 1807 la cui applicazione era stata imposta durante l'occupazione napoleonica – relativa anche agli organi interni e alle loro competenze. La disciplina delle società, inclusa quella della AG più volte novellata, confluì poi nello HGB (*Handelsgesetzbuch*) del 10-05-1897, entrato in vigore il 01-01-1900. In seguito, la disciplina delle società per azioni venne portata fuori dal codice di commercio (dapprima nell'*Aktiengesetz* 1937 e, quindi, nell'attuale *Aktiengesetz* 1965), come del resto già esterna al codice era quella della GmbH (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*), recata da una legge speciale del 20-04-1892, tutt'ora in vigore.

Di grande rilievo è anche il fatto che il codice del 1882 superasse il sistema concessorio e introducesse quello normativo, prevedendo che le società anonime e in accomandita per azioni dovessero costituirsi per atto pubblico, affinché lo stesso, depositato nella cancelleria del tribunale, fosse omologato e quindi trascritto nel registro delle società, senza alcun controllo di merito sull'iniziativa. Questo sistema è durato fino alla l. 24-11-2000, n. 340, quando è venuto meno il controllo di legalità sostanziale ad opera del tribunale, reputandosi sufficiente quello notarile.

Il codice civile del 1942, nell'unificare la materia civile e quella commerciale, affrontò anche il tema delle società. Anziché permettere la creazione di modelli neutri che potessero esercitare indifferentemente l'una e l'altra attività, fu prevista una pluralità di modelli tendenzialmente specializzati. E così vennero introdotte, a fianco delle persone fisiche, anche le persone giuridiche private [12] e le società [13]. Le persone giuridiche private, associazioni e fondazioni, furono pensate per l'esercizio di attività con scopo ideale, mentre le società furono designate per l'esercizio di attività economica. Tuttavia, l'espressione 'attività economica' non coincide con la nozione di atti di commercio, né con le attività che qualificano l'imprenditore [2082]: sono infatti imprenditoriali le sole attività economiche che risultino stabilmente organizzate ed esercitate professionalmente.

Perciò, nonostante l'introduzione delle persone giuridiche private, le società non cessarono d'essere strumenti generali, sia commerciali che civili, e si connotarono – sebbene questo non risulti inequivocamente dalle norme di legge – per lo scopo egoistico in contrapposizione a quello ideale.

Molte sono le novità di rilievo in materia societaria nel codice civile unificato, ma alcune di esse vanno poste in primo piano: *a)* l'introduzione della *società semplice* per l'esercizio di attività non commerciali, dunque tendenzialmente allo scopo di sostituire la società civile per l'esercizio di attività economiche con scopo egoistico; *b)* la creazione della *società a responsabilità limitata*, come società di capitali alternativa alla società per azioni, per iniziative che non fossero destinate ad attrarre capitali dal pubblico; *c)* la definitiva consacrazione, come tipi di società, delle *cooperative* e delle *mutue assicuratrici*, quali imprese mutualistiche, e *d)* la separazione della società in accomandita per azioni dai tipi personalistici. Rilevante, ma molto meno di quanto possa apparire, è infine l'aver riservato l'acquisto della *personalità giuridica* ai soli enti per i quali era previsto il riconoscimento dell'autorità governativa o l'omologazione: associazioni e fondazioni, da una parte, società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, dall'altra parte. Come meglio si vedrà, infatti, il codice del '42 intese attribuire capacità giuridica e processuale a tutti gli enti collettivi, societari e non.

37. Unificazione del diritto privato

38. Le persone giuridiche private e le società nel codice unificato



39. *Le società  
quotate in  
borsa*

Il codice del '42 dettava una disciplina unitaria per tutte le società per azioni, comprese dunque quelle quotate in borsa. Il boom economico degli anni '50 e '60, da una parte, e la crisi petrolifera del '73, dall'altra parte, avevano però reso cogente la necessità di predisporre regole speciali per le società quotate, nonché la creazione di un organismo pubblico di controllo sulle stesse. Va così sotto il nome di *miniriforma delle società* l'emanazione della l. 07-06-1974, n. 216: la stessa costituisce il primo nucleo del moderno diritto dei mercati finanziari, oggi estensivamente regolato dal testo unico della finanza (t.u.f.).

Alla miniriforma del 1974 si deve anzitutto l'istituzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). La Consob è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza e alla trasparenza del mercato mobiliare. Le funzioni della Consob si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia all'esigenza di estendere l'ambito della tutela del risparmio, sia al progressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione speciale<sup>50</sup>.

La medesima l. n. 216/1974 conferiva poi mandato al governo per emanare provvedimenti legislativi organici in importanti settori, tra cui: *a)* la revisione dei conti delle società quotate [d.p.r. 31-03-1975, n. 136], attualmente disciplinata con il d.lgs. 27-01-2010, n. 39; *b)* l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori, e l'ammissione dei titoli a quotazione [d.p.r. 31-03-1975, n. 138], attualmente regolati dal t.u.f.

---

<sup>50</sup> Alla l. n. 216/1974 si devono poi innovazioni sostanziali nella disciplina delle società e soprattutto di quelle quotate in borsa. La stessa introdusse: *a)* una nuova nozione di controllo [art. 6, l. n. 216/1974]; *b)* modificazioni alla disciplina dell'assemblea delle società quotate, tra cui la terza convocazione e nuove norme sulla rappresentanza [artt. 7 e 8, l. n. 216/1974]; *c)* la disciplina delle obbligazioni convertibili in azioni [art. 9, l. n. 216/1974]; *d)* innovazioni in materia di bilancio [artt. 10, 11 e 12, l. n. 216/1974]; *e)* innovazioni in materia di diritto di opzione [art. 13 l. n. 216/1974]; *f)* la categoria delle azioni di risparmio [art. 14-16, l. n. 216/1974]; *g)* un obbligo di trasparenza per le partecipazioni possedute dai membri degli organi delle società quotate [art. 17, l. n. 216/1974]; *h)* la disciplina delle offerte pubbliche d'acquisto [art. 18, l. n. 216/1974]; *i)* il regime della cedolare secca in materia di tassazione di utili [art. 20, l. n. 216/1974]. Per un quadro di sintesi, v. Cian[2]/GINEVRA, 172 ss.